Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 210

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 1° agosto 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

Ufficio italiano dei cambi

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 luglio 1984, n. 394.

Proroga di talune disposizioni di cui alla legge 10 maggio 1982, n. 271, recante autorizzazione all'assunzione di personale straordinario da parte dell'Avvocatura generale dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 10 maggio 1982, n. 271, sono prorogate per un ulteriore biennio.

La misura massima delle assunzioni è fissata in centottanta unità.

Nei limiti sopraindicati potranno essere disposti rinnovi annuali delle assunzioni già in atto.

Le nuove assunzioni di personale straordinario avverranno, previo decreto dell'avvocato generale dello Stato, con l'osservanza dei criteri e modalità di impostazione delle prove pratiche attitudinali già adottati con il precedente decreto emanato dall'avvocato generale dello Stato 1° luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'8 luglio 1982.

Il termine iniziale e quello finale per la presentazione delle domande non potranno essere inferiori rispettivamente a quindici e trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.400 milioni nell'anno 1984 e in lire 2.800 milioni nell'anno 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 26 luglio 1984, n. 395.

Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e uffici consolari e ad alloggi per il personale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi, da ripartire in cinque anni finanziari consecutivi a decorrere dall'anno 1984, per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi delle rappresentanze diplomatiche e uffici consolari e ad alloggi per il personale. L'autorizzazione di spesa per gli anni 1984, 1985 e 1986 è di lire 10 miliardi annui. La legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, provvederà ad indicare le quote destinate a gravare sugli anni successivi.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi annui per il triennio 1984-1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Costruzione di sedi diplomatiche e consolari all'estero ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — ANDREOTTI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 26 luglio 1984, n. **396**.

Proroga al 30 giugno 1984, con modifiche, delle leggi numero 598, n. 599 e n. 600 del 14 agosto 1982, in materia di provvidenze per le riparazioni navali, per l'industria cantieristica navale e per la demolizione del naviglio vetusto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 14 AGOSTO 1982, N. 598, E ALLA LEGGE 14 AGOSTO 1982, N. 599

Art. 1.

Le disposizioni contenute nella legge 14 agosto 1982, n. 598, e nella legge 14 agosto 1982, n. 599, nonché i termini previsti dalle stesse leggi scadenti il 31 dicembre 1983, sono prorogati al 30 giugno 1984.

Le percentuali di contribuzione sono pari a quelle previste per l'anno 1983.

Art. 2.

L'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 599, si applica anche alle costruzioni il cui inizio sia compreso nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984.

Art. 3.

Nel primo comma dell'articolo 12 della legge 14 agosto 1982, n. 599, la espressione « , un contributo pari all'aumento percentuale dei costi di produzione riferito al prezzo contrattuale, » è sostituita dalla seguente: « , un contributo non superiore all'aumento percentuale dei costi di produzione, riferito al prezzo contrattuale, ».

Art. 4.

L'articolo 6 della legge 14 agosto 1982, n. 598, nonché il terz'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 599, sono abrogati.

Titolo II

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 14 AGOSTO 1982, N. 600

Art. 5.

Alla legge 14 agosto 1982, n. 600, vengono apportate le modifiche e le integrazioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 6.

All'articolo 1, primo comma, l'espressione: « possono essere concessi i benefici previsti dal successivo articolo 2 » è sostituita dalla seguente: « possono essere concessi i benefici previsti dal primo comma del successivo articolo 2 ».

Il termine del 31 dicembre 1983, previsto dal secondo comma dell'articolo 1, è prorogato al 30 giugno 1984.

All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

« Alle imprese che fanno effettuare i lavori di trasformazione, in un cantiere nazionale o di un Paese della Comunità economica europea, di navi mercantili a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 1.000 tonnellate, iscritte da almeno tre anni nelle matricole di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, possono essere concessi i benefici previsti dal secondo comma del successivo articolo 2.

Per avere titolo a detti benefici le imprese interessate devono stipulare i relativi contratti entro il 30 giugno 1984.

Sono escluse le trasformazioni effettuate per conto dello Stato, nonché quelle relative ad unità da diporto ed a navi che non siano in possesso, anche dopo l'esecuzione dei lavori, del certificato di navigabilità. In caso di cancellazione per vendita all'estero dell'unità assistita dai benefici della presente legge, intervenuta entro tre anni dalla data di ultimazione dei lavori di trasformazione, i proprietari decadono dall'intero beneficio e sono obbligati a restituire le somme percepite più gli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto, aumentato di due punti, in vigore alla data di dichiarazione di decadenza ».

Art. 7.

All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

« Per ogni tonnellata di stazza lorda compensata dell'unità da trasformare può essere concesso un contributo di L. 25.000. Detto contributo può essere elevato fino a L. 50.000 per tonnellata di stazza lorda compensata in funzione della minore età della nave sulla base di coefficienti che saranno fissati dalle norme da emanarsi ai sensi del successivo articolo 8. Detto contributo non può in ogni caso risultare superiore al 6 per cento del prezzo dei lavori di trasformazione ritenuto congruo dal Ministero della marina mercantile ».

Art. 8.

All'articolo 3, primo comma, l'espressione « contributi di cui al precedente articolo 2 » è sostituita dalla seguente: « contributi di cui al primo comma del precedente articolo 2 ».

Dopo il terzo comma dell'articolo 3, sono aggiunti i seguenti commi:

« Le imprese che intendono beneficiare dei contributi di cui al secondo comma del precedente articolo 2 devono presentare al Ministero della marina mercantile domanda corredata del contratto di commessa dei lavori di trasformazione o, in mancanza, di copia degli ordinativi dei lavori da eseguire sottoscritta per accettazione dall'esecutore delle opere o di copia delle fatture di spesa.

I lavori di trasformazione devono avere inizio nel corso del 1984 e devono essere completati, a pena di decadenza dal contributo, entro il termine di 18 mesi dalla data del loro inizio.

L'ammissione ai benefici è disposta con decreto del Ministro della marina mercantile ».

L'ultimo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« I documenti per la liquidazione finale del contributo di cui al primo comma dell'articolo 2, nonché quelli per la liquidazione del contributo di cui al secondo comma dello stesso articolo, devono essere presentati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori ».

Art. 9.

L'ultimo comma dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« I limiti di età stabiliti al punto 1) del precedente primo comma sono elevati di anni dieci e si applicano anche ai contratti di demolizione stipulati entro il 30 giugno 1984 ».

Titolo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 10.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente titolo I si provvede con le disponibilità residue delle autorizzazioni di spesa recate dalla legge 14 agosto 1982, n. 598, e dalla legge 14 agosto 1982, n. 599. Sulle disponibilità residue della predetta legge 14 agosto 1982, n. 599, possono gravare altresì sia i contributi per gli immobilizzi previsti dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1975, n. 720, sia quelli per le riparazioni navali previsti dalla legge 24 marzo 1980, n. 94, e quelli per costruzioni di navi previsti dalla legge 2 aprile 1980, n. 122.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente titolo II si provvede con le disponibilità residue delle autorizzazioni di spesa recate dalla legge 14 agosto 1982, n. 600.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — CARTA — GORIA — DARIDA — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

LEGGE 27 luglio 1984, n. **397.**

Modifiche all'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza. Giudizio direttissimo davanti al pretore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 235 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 235. - (*Arresto obbligatorio in flagranza*). — Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni o l'ergastolo.

Devono altresì procedere all'arresto di chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero si trova sottoposto a misure di sicurezza personale, o di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, di coloro che si trovano illegalmente nel territorio dello Stato e di coloro che sono già stati condannati alla pena dell'ergastolo o della reclusione per delitto non colposo, quando sono colti nella flagranza di delitto non colposo punibile con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni.

Se si tratta di delitto punibile a querela, l'arresto in flagranza deve essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà ».

Art. 2.

L'articolo 236 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 236. - (*Arresto facoltativo in flagranza*). — Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica hanno facoltà di arrestare chi è colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni.

Hanno, inoltre, la facoltà di procedere all'arresto di chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero si trova sottoposto a misure di sicurezza detentive, o di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o è stato altra volta condannato per delitto della stessa indole negli ultimi dieci anni, o di coloro che si trovano illegalmente nel territorio dello Stato, quando sono colti in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a un anno.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica hanno facoltà di arrestare, anche fuori dei casi già preveduti, chi è colto in flagranza dei delitti di cui agli articoli 341, quando il fatto è commesso con violenza o minaccia ovvero alla presenza di più persone, 353, 405, 406 con riferimento ai fatti indicati negli articoli 403, secondo comma, 404 e 405, 418 e 633 del codice penale, dei reati concernenti le armi o le materie esplodenti, del delitto di apologia del fascismo o delle contravvenzioni prevedute dagli articoli 707 e 708 del codice penale.

Se si tratta di delitto punibile a querela l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o agente della polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà ».

Art. 3.

L'articolo 505 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 505. - (*Giudizio direttissimo davanti al pretore*). — Nel caso di reati di competenza del pretore gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al pretore, citando su ordine anche orale di questi la parte offesa e i testimoni e avvertendo il difensore di fiducia o, in mancanza, quello d'ufficio.

Quando il pretore non tiene udienza, gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato, gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il pretore fissa entro le quarantotto ore dall'arresto.

Il pretore al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi interroga l'imputato per la convalida dell'arresto.

Se l'arresto è convalidato e il pretore non ritiene di disporre che l'imputato sia posto in libertà, si procede immediatamente al giudizio secondo le forme del giudizio direttissimo.

Su istanza dell'imputato il pretore può concedere un rinvio di non più di cinque giorni per provvedere alla difesa.

Se l'arresto non è convalidato perchè non si deve promuovere l'azione penale, il pretore provvede a norma dell'articolo 74. Se l'arresto non è convalidato per motivo diverso, il pretore può procedere a giudizio direttissimo se l'imputato vi consente.

Fuori dei casi preveduti dai commi precedenti, il pretore può procedere a giudizio direttissimo, dopo aver interrogato l'imputato, quando ricorrono le circostanze indicate nel primo o nell'ultimo capoverso dell'articolo 502.

Il pretore esercita i poteri conferiti al pubblico ministero e al giudice, ai sensi degli articoli precedenti ».

Art. 4.

Nel primo periodo del primo comma dell'articolo 244 del codice di procedura penale dopo le parole: « o per mancanza » sono inserite le altre: « o remissione ».

Art. 5.

La presente legge si applica anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.

Le disposizioni dell'articolo 3 si applicano il centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — MARTINAZZOLI — SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 28 luglio 1984, n. **398**.

Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 255 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 255. - (*Determinazione della pena*). — Per il computo della pena agli effetti degli articoli precedenti e dell'articolo 272, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Delle circostanze aggravanti non si tiene conto, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, esclusa la recidiva. Delle circostanze attenuanti non si tiene conto, fatta eccezione per l'età e per la circostanza prevista dall'articolo 62, n. 4, del codice penale ».

Art. 2.

L'articolo 271 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Art. 271. - (*Decorrenza della custodia cautelare*). — La durata della custodia cautelare decorre per ogni effetto dal giorno in cui l'imputato è stato fermato o arrestato; si considera in stato di custodia cautelare anche l'imputato sottoposto alla misura dell'arresto domiciliare.

Se l'imputato è in custodia cautelare per un altro reato, la predetta decorrenza rispetto al nuovo reato inizia dal giorno della notificazione del mandato o dell'ordine di cattura.

Se nei confronti di un imputato sono emessi più provvedimenti di cattura o di arresto per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, i termini di carcerazione cautelare decorrono dal giorno in cui è iniziata l'esecuzione del primo provvedimento e vengono commisurati in relazione all'ultima delle imputazioni contestate. Le disposizioni che precedono si osservano anche nei casi previsti dal primo comma dell'articolo 81 del codice penale; in tal caso i termini vengono commisurati in relazione al più grave dei reati contestati.

Agli effetti dell'articolo 137 del codice penale l'intera custodia cautelare sofferta dall'imputato si detrae in ogni caso dalla durata della pena, anche se questa è stata inflitta per un reato diverso da quello al quale è conseguita la custodia cautelare o in un distinto procedimento, purché il reato non sia stato commesso dopo la cessazione della custodia cautelare. In ogni caso il periodo di custodia cautelare, ancorché sofferto dall'imputato in relazione a reati o a procedimenti diversi, può essere detratto una sola volta dalle pene inflitte.

I termini di custodia cautelare, ai soli effetti dello articolo seguente, decorrono anche durante il tempo in cui l'imputato è, per altro reato, detenuto per esecuzione di pena o internato per misura di sicurezza ».

Art. 3.

L'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 272. - (*Durata della custodia cautelare*). — L'imputato in stato di custodia cautelare deve essere scarcerato se entro i termini sottoindicati l'ordinanza di rinvio a giudizio non è stata depositata in cancelleria o non è stata fatta richiesta di decreto di citazione a giudizio ovvero, nei procedimenti di competenza del pretore, non è stato emesso decreto di citazione a giudizio:

1) trenta giorni se per il reato per cui si procede la legge prevede una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni;

2) tre mesi se la legge prevede la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, salvo quanto disposto nel numero precedente;

3) sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni, salvo quanto disposto nel successivo n. 4);

4) nei casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio:

a) un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo;

b) un anno se la legge prevede una pena minore.

Quando il pubblico ministero procede con istruzione sommaria, se la durata della custodia cautelare ha oltrepassato i quaranta giorni senza che egli abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, gli atti devono essere trasmessi al giudice istruttore affinché si proceda con l'istruzione formale.

L'imputato deve essere inoltre scarcerato se dal deposito in cancelleria dell'ordinanza di rinvio a giudizio o dalla richiesta di emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero, nei procedimenti di competenza del pretore, dalla emissione del decreto di citazione a giudizio sono decorsi i termini di custodia cautelare sottoindicati, senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:

1) trenta giorni nei casi di cui al n. 1) del primo comma;

2) tre mesi nei casi di cui al n. 2) del primo comma;

3) sei mesi nei casi di cui al n. 3) del primo comma;

4) un anno nei casi di cui al n. 4), lettera *b*), del primo comma;

5) un anno e sei mesi nei casi di cui al n. 4), lettera *a*), del primo comma.

L'imputato deve essere altresì scarcerato:

1) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al n. 1) del primo comma senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna;

2) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al n. 2) del primo comma, sei mesi per i reati di cui al n. 3) del primo comma, un anno per i reati di cui al n. 4) del primo comma, senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello;

3) se dalla pronuncia della sentenza di appello sono decorsi termini di custodia cautelare di durata pari a quella fissata nel numero precedente senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna.

Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca ad una fase o ad un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso ovvero il rinvio decorrono di nuovo i termini previsti dai commi precedenti relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.

La durata complessiva della custodia cautelare non può tuttavia superare, relativamente ai reati indicati nel primo comma:

cinque mesi per quelli di cui al n. 1);

un anno per quelli di cui al n. 2);

due anni per quelli di cui al n. 3);

quattro anni per quelli di cui alla lettera *b*) del n. 4);

sei anni per quelli di cui alla lettera *a*) dello stesso numero.

I termini stabiliti nei commi precedenti rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto ad osservazione psichiatrica e, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato o per consentirne la partecipazione all'udienza quando in precedenza egli ha rifiutato di assistervi, ovvero a richiesta sua o del difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie ritenute indispensabili con espresse indicazioni nel provvedimento di sospensione o di rinvio.

La durata della custodia cautelare non può comunque superare i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza.

Con l'ordinanza di scarcerazione, tanto nella fase istruttoria quanto in quella del giudizio, può essere imposto agli imputati uno o più tra gli obblighi indicati nell'articolo 282.

Se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia cautelare.

Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione, le disposizioni dell'articolo 279, in quanto applicabili.

Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti dal presente articolo non può essere emesso nuovo mandato o ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto. Il giudice istruttore, con l'ordinanza di rinvio a giudizio, può ordinare la cattura dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria, quando procede per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale e all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ove sussista pericolo di fuga. Allo stesso modo possono provvedere con la sentenza i giudici di primo e secondo grado. In questi casi i termini di custodia cautelare per ciascuna fase decorrono dal momento della cattura ».

Art. 4.

Dopo l'articolo 272-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 272-*ter*. - (*Custodia cautelare dei minori*). — I termini di custodia cautelare previsti dall'articolo 272 sono ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni 18 e di due terzi per quelli commessi da minori degli anni 16 ».

Art. 5.

L'articolo 432-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 432-*bis*. - (*Separazione dei giudizi in caso di sospensione dei termini di custodia cautelare*). — Se le cause di sospensione o di rinvio del dibattimento previste dal settimo comma dell'articolo 272 riguardano soltanto alcuno fra più imputati, il giudice ordina la separazione dei giudizi e procede immediatamente al dibattimento contro gli altri imputati, a meno che ritenga, per evidenti assolute necessità del giudizio, di sospendere o rinviare il dibattimento.

La sospensione della decorrenza dei termini della custodia cautelare si applica solo all'imputato cui si riferiscono le cause che l'hanno determinata ».

Art. 6.

Nell'articolo 275 del codice di procedura penale, le parole: « nel quinto comma dell'articolo 272 », sono sostituite dalle seguenti: « negli articoli 272 e 272-*ter* ».

Art. 7.

I termini previsti dall'articolo 272 del codice di procedura penale, come modificati dalla presente legge, possono essere prorogati fino a un terzo, per la sola fase istruttoria, dal tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-*ter* del codice di procedura penale, su istanza motivata del giudice istruttore, limitatamente ai delitti previsti dagli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale e dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

L'istanza del giudice istruttore è comunicata al pubblico ministero e all'imputato.

Art. 8.

Nell'articolo 277 del codice di procedura penale, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:

« La libertà provvisoria, tuttavia, non può essere concessa a chi è imputato:

a) di un delitto per cui è prevista la pena dell'ergastolo;

b) di uno dei delitti previsti dagli articoli 289-*bis*, primo e secondo comma, 416-*bis*, 422 e 575 del codice penale e dall'articolo 75, primo e terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

c) di uno dei delitti previsti dagli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, sempre che, quando la violenza o minaccia è commessa con armi, si tratti di armi che rientrino nella previsione dell'articolo 1, primo comma, e dell'articolo 2, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Nel concedere la libertà provvisoria, nei casi in cui è consentita, il giudice valuta che non vi ostino ragioni processuali o che non sussista la probabilità, in relazione alla personalità dell'imputato e alle circostanze del fatto, che questi, lasciato libero, possa commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

Anche nei casi di cui al secondo comma può essere concessa la libertà provvisoria se trattasi di persona la quale si trova in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie nello stato di detenzione ».

Il terzo e il quarto comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale sono abrogati.

Art. 9.

L'articolo 277-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 277-*bis*. - (*Facoltà di non emettere o revocare l'ordine o il mandato di cattura e di concedere la libertà provvisoria nei confronti di minori o in casi particolari*). — Il pubblico ministero o il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, e in deroga all'articolo 253, con decreto motivato, può disporre di non emettere l'ordine o il mandato di cattura, di revocare l'ordine o il mandato di cattura o di concedere la libertà provvisoria quando si tratta di imputati minori degli anni diciotto al momento della commissione del fatto, ovvero quando ritiene che possa essere irrogata una pena che rientri nei limiti della sospensione condizionale o che non superi per durata la custodia cautelare già sofferta dall'imputato, ovvero che, tenuto anche conto della custodia cautelare già sofferta, sia interamente compresa in una causa di estinzione della pena.

La libertà provvisoria può inoltre essere concessa, all'atto della chiusura dell'istruttoria, quando l'ulteriore custodia in carcere risulta non proporzionata all'entità del fatto e all'entità della sanzione che si ritiene possa essere irrogata con la sentenza di condanna, considerata la custodia cautelare già sofferta ».

Art. 10.

Il primo comma dell'articolo 365 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il giudice procede all'interrogatorio dell'imputato nel termine previsto dalla legge e, quando un termine non è previsto, senza ritardo. Gli imputati in stato di custodia cautelare hanno la precedenza sugli altri e debbono essere interrogati con assoluta urgenza e comunque non oltre quindici giorni dall'arresto. Se l'imputato detenuto non viene interrogato entro detto termine, deve essere immediatamente scarcerato, salvo il caso di suo impedimento assoluto ad essere interrogato, del quale il giudice dà atto con decreto. Il termine decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione dall'amministrazione carceraria, che deve provvedervi senza ritardo, della cessazione dell'impedimento, o comunque accerta la cessazione stessa ».

Art. 11.

Nel codice di procedura penale e nelle altre leggi le espressioni: « carcerazione preventiva », e: « custodia preventiva », sono sostituite dalla seguente: « custodia cautelare ».

Art. 12.

Il terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Se non deve ordinare la liberazione, il procuratore della Repubblica o il pretore, con decreto motivato, copia del quale è immediatamente consegnata all'imputato, convalida l'arresto e dispone il mantenimento della custodia in carcere oppure, quando ne ricorrono le condizioni, applica la misura prevista dai primi due commi dell'articolo 254-*bis*. Se per il reato non è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura, il procuratore della Repubblica o il pretore, valutati gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 254, può disporre che l'imputato sia posto in libertà ».

Art. 13.

Dopo l'articolo 254 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 254-*bis*. - (*Misura disposta in luogo della custodia in carcere con il mandato o l'ordine di cattura*). — Nell'emettere il mandato o l'ordine di cattura, quando esso è facoltativo, il giudice o il pubblico ministero può disporre che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza se ritiene che tale misura sia idonea a salvaguardare le esigenze che hanno determinato l'emissione del provvedimento; ovvero può imporgli le prescrizioni previste nel secondo comma dell'articolo 282 e nel secondo comma dell'articolo 284.

Nello stesso modo possono provvedere nei confronti dell'imputato di reato per il quale l'emissione del mandato di cattura è obbligatoria, quando risulta evidente che non sussistono le ragioni indicate nel secondo comma dell'articolo 254.

La misura di cui al primo e al secondo comma va disposta, salvo che vi ostino le ragioni indicate nel secondo comma dell'articolo 254, quando imputata è una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'età di 65 anni ovvero che è minore degli anni 18.

La misura di cui ai commi precedenti è revocata con ordinanza, su richiesta del pubblico ministero o anche d'ufficio, dal giudice indicato nel primo comma dell'articolo 254-*ter* quando nuove circostanze impongono una diversa valutazione delle ragioni che l'hanno consentita o quando l'imputato viola taluna delle prescrizioni impostegli. In tali casi con l'ordinanza di revoca il giudice ordina che l'imputato sia condotto in carcere ».

Art. 14.

Dopo l'articolo 254-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 254-*ter*. - (*Misura disposta in luogo della custodia in carcere con provvedimento successivo*). — Nel corso dell'istruzione sommaria il pubblico ministero può disporre, se ricorrono le condizioni rispettivamente previste nel primo o nel secondo o nel terzo comma dell'articolo precedente, che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza. Il pubblico ministero, se è presentata domanda di applicazione della misura e non ritiene di accoglierla, trasmette gli atti con le sue richieste al giudice istruttore affinché decida. In ogni altro stato e grado del procedimento la suddetta misura può essere concessa dal giudice indicato nell'articolo 279.

Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente ».

Art. 15.

Dopo l'articolo 254-*ter* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 254-*quater*. - (*Contenuto e modalità della misura disposta in luogo della custodia in carcere*). — Il giudice con il provvedimento con il quale dispone la misura prevista dagli articoli 254-*bis* e 254-*ter* può imporre in casi particolari limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

Se l'imputato non ha persone che possono provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare un'attività lavorativa.

Le prescrizioni previste dai commi precedenti possono essere date, modificate o revocate anche nel corso dell'esecuzione della misura.

I provvedimenti con i quali si applica o si revoca la misura disposta in luogo della custodia in carcere, ovvero si modificano le prescrizioni imposte sono immediatamente comunicati all'ufficio di polizia giudiziaria indicato nei provvedimenti stessi.

Il giudice o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza da parte dell'imputato dell'esecuzione della misura e delle prescrizioni imposte ».

Art. 16.

Dopo l'articolo 254-*quater* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 254-*quinquies*. - (*Facoltà di impugnare i provvedimenti sulla misura dell'arresto domiciliare*). — Il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le ordinanze, emesse nell'istruzione, che decidono sulla misura dell'arresto domiciliare ai sensi del primo comma dell'articolo 254-*ter*. Il pubblico ministero e l'imputato possono, altresì, appellare contro le ordinanze, che decidono sulla revoca della misura, emesse nel corso dell'istruzione.

Sull'appello decide in camera di consiglio il tribunale competente ai sensi del primo comma dell'articolo 263-*ter*.

Si applicano gli ultimi quattro commi dell'articolo 272-*bis* ».

Art. 17.

Nell'articolo 257 del codice di procedura penale le parole: « nell'ultimo capoverso dell'articolo 246 », sono sostituite dalle seguenti: « nel penultimo capoverso dell'articolo 246 ».

Art. 18.

I commi primo e secondo dell'articolo 263 del codice di procedura penale sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

« Il pubblico ministero può richiedere l'emissione del mandato di cattura nei casi preveduti dalla legge.

Se il giudice non accoglie la richiesta o se dispone la revoca del mandato di cattura, il relativo provvedimento può essere appellato dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale. Egualmente il procuratore della Repubblica o il procuratore generale possono appellare contro i provvedimenti che dispongono la misura dell'arresto domiciliare emessi nella istruzione dal giudice istruttore o dal pretore ai sensi dell'articolo 254-*bis* o del terzo e quarto comma dell'articolo 246; l'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento ».

Art. 19.

L'articolo 263-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 263-*bis*. - (*Riesame dei mandati e degli ordini di cattura o di arresto*). — Salvo che si tratti di mandato di cattura emesso a seguito di impugnazione del pubblico ministero oppure emesso dalla sezione istruttoria, l'imputato o il suo difensore possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, del mandato o dell'ordine di cattura o di arresto. La richiesta può altresì riguardare la mancata applicazione della misura prevista nei primi due commi dell'articolo 254-*bis*.

La richiesta deve essere proposta con le forme previste dagli articoli 197 e 198, o dall'articolo 80 quando si tratta di imputato detenuto, entro cinque giorni dalla esecuzione del provvedimento. Per il difensore dell'imputato detenuto il termine predetto decorre dalla data della notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione effettuata ai sensi dell'articolo 173; tuttavia se nel corso dell'istruzione lo imputato viene catturato o si consegna spontaneamente all'autorità, il termine decorre dalla data della cattura o della consegna, quando l'imputato provi di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.

Avverso i mandati e gli ordini di cattura o di arresto per i quali non è prevista la richiesta di riesame, può essere proposto dall'imputato ricorso per Cassazione per violazione di legge.

La richiesta di riesame e il ricorso per Cassazione non sospendono l'esecuzione del provvedimento ».

Art. 20.

Il terzo comma dell'articolo 263-*ter* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Entro tre giorni dal ricevimento degli atti il tribunale, con ordinanza emessa in camera di consiglio, conferma il mandato o l'ordine di cattura o di arresto ovvero lo revoca, anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta, ordinando la immediata liberazione dell'imputato. Nello stesso modo il tribunale decide sulla richiesta di applicazione della misura prevista nei primi due commi dell'articolo 254-*bis*, proposta dall'imputato ».

Art. 21.

Gli imputati che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano sottoposti alle prescrizioni di cui al secondo comma dell'articolo 282 e al secondo comma dell'articolo 284 del codice di procedura penale, imposte ai sensi dell'ultima parte del terzo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale nel testo in atto sino all'entrata in vigore della presente legge, sono ad ogni effetto in libertà provvisoria; il giudice può revocare o modificare le prescrizioni suddette. Conservano efficacia i provvedimenti con i quali è già stata applicata la misura dell'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza; si applicano l'ultimo comma dell'articolo 254-*bis* del codice di procedura penale e l'ultimo comma dell'articolo 254-*quater* dello stesso codice.

Alle richieste di riesame già proposte dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le norme precedentemente in vigore, se più favorevoli all'imputato.

Art. 22.

Sono abrogati gli articoli 247 e 259 del codice di procedura penale; il terzo ed il quarto comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale; l'ultimo comma dell'articolo 266; e il terzo comma dell'articolo 279 dello stesso codice.

Art. 23.

L'articolo 392-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 392-*bis*. - (*Termini per l'attività del pubblico ministero*). — Se entro un anno dalla data di iscrizione del procedimento nel registro generale degli affari penali, il pubblico ministero non richiede al presidente del tribunale competente il decreto di citazione ovvero non richiede al giudice istruttore il proscioglimento dell'imputato o l'archiviazione del procedimento o la prosecuzione dell'istruttoria con rito formale, il procuratore generale ne informa il Ministro della giustizia, indicando i motivi del ritardo ».

Art. 24.

Nel primo comma dell'articolo 393 del codice di procedura penale le parole: « e con la facoltà preveduta dall'articolo 259 » sono soppresse.

Art. 25.

L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, è sostituito dal seguente:

« Art. 10. — Nessun onere grava sull'Amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dell'imputato sottoposto alla misura dell'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora.

Agli effetti di cui al comma precedente non si considerano luoghi di abitazione o di privata dimora le comunità terapeutiche o di riabilitazione individuate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le regioni interessate, tra quelle che svolgono funzioni di recupero sociale senza finalità di lucro ».

Art. 26.

L'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, numero 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, punibili con la reclusione superiore nel massimo a cinque anni, è sempre obbligatoria la cattura ».

Art. 27.

Sono abrogati gli articoli 18 e 31 della legge 12 agosto 1982, n. 532.

Art. 28.

Sono abrogati l'articolo 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e ogni altra disposizione, in atto precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, recante divieti alla facoltà di concessione della libertà provvisoria.

Art. 29.

L'articolo 10 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è abrogato.

Art. 30.

Per gli imputati nei cui confronti alla data di entrata in vigore della presente legge sono già stati emessi provvedimenti di cattura o di arresto o che, comunque, a tale data si trovano in stato di custodia cautelare, le disposizioni degli articoli 2, ultimo comma, 3, 4, 7 e 29 si applicano sei mesi dopo la pubblicazione della legge stessa nella *Gazzetta Ufficiale* e fino a tale data continuano ad osservarsi le disposizioni precedentemente in vigore.

Successivamente, nei casi previsti dal primo comma l'applicazione dei nuovi termini di custodia cautelare opera a partire dalla fase processuale in corso. La durata della custodia cautelare non può comunque superare quella massima prevista dalle norme anteriori all'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — MARTINAZZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 30 luglio 1984, n. **399**.

Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Aumento della competenza del conciliatore

L'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 7. - (*Competenza del conciliatore*). — Il conciliatore è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire un milione quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

E' altresì competente per tutte le cause relative alle modalità di uso dei servizi condominiali ».

Art. 2.

Aumento della competenza del pretore

All'articolo 8 del codice di procedura civile:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinque milioni »;

nel secondo comma, i numeri 3) e 4) sono sostituiti dai seguenti:

« 3) per le cause di sfratto per finita mezzadria e affitto a coltivatore diretto e per quelle per finita locazione;

4) per le cause relative alla misura dei servizi del condominio di case ».

Art. 3.
Pronuncia secondo equità

Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il conciliatore decide secondo equità osservando i princìpi regolatori della materia ».

Art. 4.
Forma della domanda innanzi al conciliatore e al pretore

Il secondo comma dell'articolo 312 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Si può anche proporre verbalmente davanti al conciliatore e, per le cause che non eccedono il valore di lire seicentomila, davanti al pretore. Di tale domanda il pretore o il conciliatore fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa ».

Art. 5.
Impugnabilità delle sentenze del conciliatore

L'ultimo comma dell'articolo 339 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Le sentenze del conciliatore sono ricorribili per Cassazione ».

Art. 6.
Sostituzioni, abrogazioni e modifiche

1. L'articolo 341 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 341. - (*Giudice dell'appello*). — L'appello contro le sentenze del pretore e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale e alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza ».

2. Il primo comma dell'articolo 658 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il locatore può intimare al conduttore lo sfratto con le modalità stabilite nell'articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone di affitto alle scadenze, e chiedere nello stesso atto l'ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti ».

3. L'articolo 661 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 661. - (*Giudice competente*). — Quando si intima la licenza o lo sfratto, la citazione a comparire deve farsi inderogabilmente davanti al pretore del luogo in cui si trova la cosa locata ».

4. I primi due commi dell'articolo 667 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

« Per la pronuncia dei provvedimenti previsti nei due articoli precedenti è sempre competente il pretore adito davanti al quale il giudizio prosegue per la decisione nel merito se la causa è di sua competenza.

Se, anche in dipendenza delle eccezioni opposte dal convenuto, la causa eccede la competenza del pretore adito, questi rimette le parti al giudice competente e fissa un termine perentorio per la riassunzione della causa ».

5. Il terzo comma dell'articolo 668 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« L'opposizione si propone davanti al pretore nelle forme prescritte per l'opposizione al decreto di ingiunzione in quanto applicabili ».

6. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, ed il secondo comma dell'articolo 45 della medesima legge sono abrogati.

7. Il quinto comma dell'articolo 45 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

« In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente, quando il valore della causa non eccede lire 50.000 mensili nelle controversie aventi ad oggetto la determinazione, l'aggiornamento o l'adeguamento del canone, e lire 600.000 nelle controversie previste dal terzo comma ».

8. All'articolo 48 della legge 27 luglio 1978, n. 392:

nel primo comma sono soppresse le parole: « o il conciliatore »;

il secondo comma è abrogato.

9. Il primo comma dell'articolo 51 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

« L'appello contro le sentenze del pretore nei processi relativi alle controversie previste negli articoli 30 e 45 si propone al tribunale ».

10. L'articolo 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

« Art. 57. - (*Esenzioni fiscali ed onorari professionali*). — Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle controversie in materia di locazione il cui valore non eccede le lire 600.000, nonché i provvedimenti di cui all'articolo 44, sono esenti dall'imposta di bollo e di registro; negli stessi casi gli onorari di avvocato e procuratore sono ridotti alla metà.

E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge ».

Art. 7.
Cause relative a beni immobili

L'articolo 15 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 15. - (*Cause relative a beni immobili*). — Il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda:

per duecento per le cause relative alla proprietà;

per cento per le cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprietà e al diritto dell'enfiteuta;

per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitù.

Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume dal valore della parte di proprietà controversa, se questa è determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente.

Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti; e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile ».

Art. 8.

Disciplina transitoria

I giudizi pendenti in ogni stato e grado alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti dal giudice competente secondo le norme anteriormente vigenti.

L'appellabilità delle sentenze dei conciliatori pubblicate prima dell'entrata in vigore della presente legge resta regolata dalla legge anteriore.

Art. 9.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — MARTINAZZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 31 luglio 1984, n. **400**.

Nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 31 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« Appartiene inoltre al pretore la cognizione dei reati di:

falsità prevista dall'articolo 491 del codice penale, quando il fatto non concerne un testamento olografo;

maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista dal secondo comma dell'articolo 572 del codice penale;

rissa aggravata ai sensi del secondo comma dell'articolo 588 del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;

violazione di domicilio aggravata ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 614 del codice penale;

furto aggravato ai sensi dell'articolo 625 del codice penale;

ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 32 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Della recidiva e delle circostanze aggravanti non si tiene conto, fatta eccezione delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale ».

Art. 3.

L'articolo 512 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 512. - (*Appello contro sentenze del pretore*). — Contro le sentenze del pretore possono appellare alla corte di appello:

1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa la oblazione ovvero quando è stato dichiarato contravventore abituale o professionale;

2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per estinzione del reato o per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perché si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato, se è stata applicata o può, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;

3) il rappresentante del pubblico ministero nel dibattimento davanti al pretore e il procuratore generale presso la corte di appello nel caso di proscioglimento, se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto; e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa l'oblazione ».

Art. 4.

Il numero 2 dell'articolo 513 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per estinzione del reato o per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perché si tratta di persona non imputabile o

di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato, se è stata applicata o può, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza; ».

Art. 5.

Il terzo comma dell'articolo 63 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo ».

Art. 6.

Il quarto comma dell'articolo 199 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il termine è di trenta giorni per le impugnazioni del procuratore generale della Repubblica contro i provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte d'appello. Tale termine decorre dalla pronuncia del provvedimento ».

Art. 7.

Nell'ultimo comma dell'articolo 506 del codice di procedura penale, le parole: « procuratore della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « procuratore generale presso la corte d'appello ».

Art. 8.

L'ultimo comma dell'articolo 31 delle disposizioni regolamentari per l'esecuzione del codice di procedura penale, approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, è sostituito dal seguente:

« Il pretore trasmette al procuratore generale, il quindicesimo e l'ultimo giorno di ogni mese, la copia delle sentenze e l'elenco delle condanne pronunciate per decreto contro le quali non sia stata fatta opposizione. Nell'elenco, oltre il nome e il cognome del condannato, sono indicati il titolo dell'imputazione e la pena inflitta ».

Art. 9.

Nell'articolo 527 del codice di procedura penale il secondo comma è soppresso.

Art. 10.

Il primo comma dell'articolo 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, è sostituito dal seguente:

« La cognizione dei reati preveduti dalle leggi finanziarie spetta:

1) al pretore quando si tratti di reati per i quali è stabilita la sola pena della multa o dell'ammenda;

2) al tribunale in ogni altro caso ».

Art. 11.

L'articolo 399 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 399. - (*Impugnazione delle sentenze istruttorie di proscioglimento pronunciate dal pretore*). — Il procuratore della Repubblica e il procuratore generale possono appellare contro la sentenza con la quale il pretore ha dichiarato non doversi procedere. L'imputato può appellare contro la sentenza di proscioglimento del pretore, se la imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto, quando è stato dichiarato non doversi procedere per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perché trattasi di persona non imputabile o di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato, se è stata applicata o può con provvedimento successivo essere applicata una misura di sicurezza.

Sull'appello decide la sezione istruttoria.

Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di proscioglimento pronunciata dal pretore inappellabilmente o dalla sezione istruttoria in grado di appello ».

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e si applica ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — MARTINAZZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETO-LEGGE 31 luglio 1984, n. **401**.

Misure urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e di dare attuazione al programma triennale previsto dalla legge 1° dicembre 1983, n. 651;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le successive modificazioni ed integrazioni non-

ché le altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti la indicazione del termine 31 dicembre 1980, prorogato, da ultimo, dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, fino al 31 luglio 1984, sono ulteriormente prorogate di sette mesi. E' prorogata per lo stesso periodo la gestione commissariale istituita ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. Ai fini della prosecuzione, nel periodo indicato al precedente comma 1, dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, da effettuarsi in conformità della legislazione vigente in materia e del programma triennale di cui all'articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, si provvede con lo stanziamento e con le disposizioni di cui all'articolo 4 della medesima legge.

3. La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di interventi può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI), il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti è portato a scomputo dell'autorizzazione di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651.

4. Le agevolazioni previste dagli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono estese alle iniziative di ristrutturazione e di riconversione nonché ai settori dei servizi di informatica, di telematica, delle biotecnologie e alle imprese che realizzano impianti nei settori della produzione di energia nei limiti di potenza di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308. Fra le spese ammissibili alle agevolazioni industriali sono comprese quelle relative all'acquisto di brevetti e licenze concernenti nuove tecnologie di prodotti e di processi produttivi.

5. Alle imprese industriali, agricole, commerciali e turistiche di piccole e medie dimensioni nonché alle imprese artigiane localizzate nei territori meridionali è riconosciuto, per l'acquisizione dei servizi reali a sostegno delle attività produttive individuati dal CIPI, un contributo in conto capitale, nella misura del 50 per cento delle spese documentate, entro il limite massimo di lire 500 milioni per anno solare.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — DE VITO — ROMITA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1984
Atti di Governo, registro n. 50, foglio n. 40

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 giugno 1984.

Approvazione di alcune clausole di adeguamento della prestazione assicurata e delle relative condizioni particolari di polizza per le tariffe di assicurazione sulla vita già in vigore denominate T 20, T 29, T 50, T 11, T 51 e T 54 presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della società Winterthur, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riorganizzazione della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 24 marzo 1983 della rappresentanza generale per l'Italia della società Winterthur, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune clausole di adeguamento della prestazione assicurata e delle relative condizioni particolari di polizza, per alcune tariffe di assicurazioni sulla vita già in vigore;

Vista la nota in data 2 aprile 1984 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti clausole di adeguamento della prestazione assicurata e le relative condizioni particolari di polizza per le tariffe di assicurazione sulla vita già in vigore, indicate in appresso, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della società Winterthur, con sede in Milano:

clausola di adeguamento annuo della prestazione garantita, da applicare alla tariffa T 20 - assicurazione mista, a premio annuo costante, approvata con decreto ministeriale 2 luglio 1979, n. 12110;

clausola di adeguamento annuo della prestazione garantita, da applicare alla tariffa T 29 - assicurazione mista, con triplicazione del capitale assicurato in caso di morte, a premio annuo costante, approvata con decreto ministeriale 30 settembre 190, n. 12751;

clausola di adeguamento annuo della prestazione garantita, da applicare alla tariffa T 50 - assicurazione mista di un capitale annualmente adeguabile in base ad un parametro determinato, a premio annuo costante, approvata con decreto ministeriale 2 luglio 1979, numero 12110;

clausola di adeguamento annuo della prestazione garantita, da applicare alla tariffa T 11 - assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo costante, approvata con decreto ministeriale 2 luglio 1979, n. 12110;

clausola di adeguamento annuo della prestazione garantita, da applicare alla tariffa T 51 - assicurazione a vita intera di un capitale annualmente adeguabile in base ad un parametro determinato, a premio annuo temporaneo costante, approvata con decreto ministeriale 2 luglio 1979, n. 12110;

clausola di adeguamento annuo della prestazione garantita, da applicare alla tariffa T 54 - assicurazione di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, a premio annuo costante, approvata con decreto ministeriale 2 luglio 1979, n. 12110;

condizioni particolari di polizza delle tariffe T 20, T 29, T 50, T 11, T 51 e T 54, regolanti l'adeguamento automatico della prestazione assicurata derivante dai benefici garantiti con le sopracitate clausole.

Roma, addì 22 giugno 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(3977)

DECRETO 27 luglio 1984.

Approvazione delle deliberazioni e condizioni della fusione per incorporazione della Fideuropa - Compagnia europea di assicurazioni S.p.a., con sede in Torino ne La Difesa - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande presentate in data 12 marzo 1984 con le quali la « Fideuropa - Compagnia europea di assicurazioni S.p.a. », con sede in Torino, via Vincenzo Vela n. 35 e « La Difesa - Compagnia di assicurazioni S.p.a. », con sede in Genova, via Serra 6/3, con capitale sociale rispettivamente di L. 200.000.000 e L. 700.000.000, hanno chiesto al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'approvazione delle deliberazioni e condizioni concernenti la fusione delle società stesse mediante incorporazione della prima nella seconda;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria della S.p.a. Fideuropa che in data 7 febbraio 1984 ha deliberato la fusione mediante incorporazione della società stessa nella S.p.a. « La Difesa » sulla base della situazione patrimoniale al 23 dicembre 1983 e con effetto dal 1° gennaio 1984;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della società per azioni « La Difesa » che, in data 3 febbraio 1984, ha deliberato:

la fusione per incorporazione, con effetto 1° gennaio 1984, della S.p.a. « Fideuropa »;

le modalità e gli effetti della fusione stessa;

le modificazioni statutarie conseguenti all'esecuzione delle deliberazioni di fusione;

Considerato che le predette deliberazioni sono state omologate rispettivamente in data 27 e 28 aprile 1984 con provvedimenti immediatamente efficaci;

Vista la documentazione trasmessa dalla S.p.a. « La Difesa » e dalla S.p.a. « Fideuropa » per comprovare il possesso dei requisiti prescritti dalla legge, ed in particolare dagli articoli 72 e 73 della legge 10 giugno 1978, n. 295;

Viste le lettere in data 31 maggio 1984 con le quali i presidenti ed i collegi sindacali delle due società hanno dichiarato che le situazioni patrimoniali delle società stesse non sono sostanzialmente mutate rispetto al 23 dicembre 1983;

Considerato che, per effetto della citata fusione per incorporazione, la S.p.a. « La Difesa » subentrerà alla S.p.a. « Fideuropa » in tutte le attività, i beni, i diritti, le azioni, i contratti, le obbligazioni attive e passive, senza eccezione alcuna e perciò succedendo ad essa a titolo universale;

Considerato che la società incorporante, tenuto conto della fusione e del connesso trasferimento di portafoglio, dispone del margine di solvibilità necessario nonché di attività sufficienti a coprire le riserve tecniche per il complesso dei contratti assunti;

Considerato che la S.p.a. « Fideuropa » e la S.p.a. « La Difesa » esercitano entrambe le assicurazioni nel ramo spese legali e peritali;

Vista la lettera in data 26 giugno 1984 con la quale l'ISVAP ha comunicato il proprio parere favorevole alla approvazione delle deliberazioni e condizioni anzidette;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 4 luglio 1984;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e condizioni della fusione per incorporazione della società per azioni « Fideuropa - Compagnia europea di assicurazioni », con sede in Torino, nella società per azioni « La Difesa - Compagnia di assicurazioni », con sede in Genova.

Art. 2.

La S.p.a. « La Difesa » dovrà trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed all'ISVAP, entro e non oltre sessanta giorni dalla stipulazione, un estratto notarile dell'atto di fusione.

Roma, addì 27 luglio 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(4031)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 1° agosto 1983, n. **1269.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

N. 1269. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di clinica chirurgica II (per le esigenze della seconda cattedra di patologia chirurgica) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università « La Sapienza » di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1984
Registro n. 45 *Istruzione, foglio n.* 332

DECRETO 9 aprile 1984, n. **402.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Firenze.

N. 402. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di anatomia chirurgica e corso di operazioni (per le esigenze della cattedra) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1984
Registro n. 45 *Istruzione, foglio n.* 327

DECRETO 9 aprile 1984, n. **403.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Firenze.

N. 403. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto interfacoltà di chimica biologica (per le esigenze della cattedra di chimica propedeutica biochimica) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1984
Registro n. 45 *Istruzione, foglio n.* 328

DECRETO 9 aprile 1984, n. **404.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Messina.

N. 404. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto pluridisciplinare di anestesiologia, rianimazione e terapia intensiva della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1984
Registro n. 45 *Istruzione, foglio n.* 329

DECRETO 26 aprile 1984, n. **405.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

N. 405. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato alla cattedra di chimica e microscopia clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università « La Sapienza » di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1984
Registro n. 45 *Istruzione, foglio n.* 325

DECRETO 26 aprile 1984, n. **406.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Perugia.

N. 406. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto interfacoltà di chimica biologica (per le esigenze della cattedra di biochimica applicata della facoltà di farmacia) della facoltà di farmacia e scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1984
Registro n. 45 *Istruzione, foglio n.* 326

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Giovedì 19 luglio 1984 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Benjamin Kipkech Kipkulei, ambasciatore della Repubblica del Kenia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 19 luglio 1984, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Pedro Elias Rodriguez Carrasquel, ambasciatore della Repubblica del Venezuela, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 19 luglio 1984, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Romeo Arden Coleridge Shillingford, ambasciatore di Dominica, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(3855-3917)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del consolato di seconda categoria in Bangui (Repubblica Centro Africana).

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984, il sig. Gino Pierre Giuliani, console onorario in Bangui (Repubblica Centro Africana), con circoscrizione il territorio dello Stato, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Kinshasa;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

(3823)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionale calamità degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Umbria, Abruzzo e Molise.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date di seguito riportate, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge numero 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi sismici indicati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale 19 luglio 1984, n. 834

REGIONE UMBRIA

Perugia: terremoto del 29 aprile 1984 nel territorio dei comuni di Assisi, Cannara, Città di Castello, Collazzone, Corciano, Costacciaro, Foligno, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Montefalco, Montone, Nocera Umbra, Perugia, Pietralunga, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Umbertide, Valfabbrica e Valtopina.

Decreto ministeriale 19 luglio 1984, n. 835

REGIONE ABRUZZO

Chieti: terremoto del 7 e 11 maggio 1984 nel territorio dei comuni di Pizzoferrato, Lama dei Peligni, Casoli, Roccascalegna, Roio del Sangro, Gamberale, Villa S. Maria, Montenerodomo, Palena, Colledimacene, Taranta Peligna, Quadri, Torricella Peligna, Altino e Gessopalena.

L'Aquila: terremoto del 7 e 11 maggio 1984 nel territorio dei comuni di Pescocostanzo, Scontrone, Roccaraso, Rivisondoli, Bisegna, Ortona dei Marsi, Opi, Villetta Barrea, Pescasseroli, Civitella Alfedena, Castel di Sangro, Barrea, Ateleta, Pratola Peligna, Raiano, Prezza, Bugnara, Roccapia, Scanno, Cocullo, Anversa, Pettorano e Alfedena.

Pescara: terremoto del 7 e 11 maggio 1984 nel territorio dei comuni di Tocco Casauria, Caramanico, S. Eufemia a Maiella, Bolognano, Abbateggio, S. Valentino, Roccamorice, Lettomanoppello, Serramonacesca, Castiglione a Casauria, Corvara, Pescosansonesco, Cugnoli, Pietranico, Alanno, Scafa, Manoppello e Turrivalignani.

Decreto ministeriale 19 luglio 1984, n. 836

REGIONE MOLISE

Isernia: terremoto del 7 e 11 maggio 1984 nel territorio dei comuni di Acquaviva d'Isernia, Agnone, Belmonte del Sannio, Carovilli, Castel del Giudice, Castelpizzuto, Castel San Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli a Volturno, Conca Casale, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Isernia, Longano, Macchia d'Isernia, Miranda, Montaquila, Montenero Val Cocchiara, Monteroduni, Pescolanciano, Pietrabbondante, Pizzone, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccasicura, Rocchetta al Volturno, S. Pietro Avellana, Sant'Agapito, Sant'Angelo del Pesco, Scapoli, Sesto Campano, Vastogirardi e Venafro.

Le regioni Umbria, Abruzzo e Molise, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(4067)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Reggio Calabria, Sezzadio, Genova, Castellazzo Bormida, Piossasco, Mirabello Monferrato, Mel, La Spezia e Busalla.

Con decreto interministeriale 22 giugno 1984, n. 205, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale, ubicato in località Arghillà di Villa S. Giuseppe nel comune di Reggio Calabria, riportato nel catasto del comune censuario suddetto alla partita 298 del nuovo catasto terreni foglio di mappa n. 2 particella « A », costituito da un unico appezzamento di terreno della sup. compl. di mq 73.720 su cui insiste un fabbricato tipo fortificazione della superficie coperta di mq 4.200 circa.

Con decreto interministeriale 28 giugno 1984, n. 206, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del campo di tiro a segno ubicato in Sezzadio (Alessandria) e riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 92 foglio 7 mappali 10 e 11 della superficie complessiva di mq 9.190.

Con decreto interministeriale 28 giugno 1984, n. 207, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del campo di tiro a segno ubicato in Genova Rivarolo e riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 1 foglio 36 particella 176 e alla partita 976 foglio 37 particelle 176, 179, 180, 181, 325, 333, 343, 406, 603, 604 e 605 della superficie complessiva di mq 3.585.

Con decreto interministeriale 28 giugno 1984, n. 208, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del campo di tiro a segno ubicato in Castellazzo Bormida (Alessandria) e riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 239 foglio 33 mappali 204 sub. 1 e 2 e 205 della superficie complessiva di mq 7.170.

Con decreto interministeriale 28 giugno 1984, n. 209, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del campo di tiro a segno ubicato in Piossasco (Torino) e riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 6728 foglio 13 mappale 13 e foglio 15 mappale 144 della superficie complessiva di mq 70.852.

Con decreto interministeriale 28 giugno 1984, n. 210, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del campo di tiro a segno ubicato in Mirabello Monferrato (Alessandria) e riportato nel catasto del comune censuario medesimo al foglio 16 mappali 74 e 75 della superficie complessiva di mq 9.650.

Con decreto interministeriale 28 giugno 1984, n. 211, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del campo di tiro a segno ubicato in Mel (Belluno) e riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 5279 foglio 7 mappali 42 e 129 della superficie complessiva di mq 5.990.

Con decreto interministeriale 2 luglio 1984, n. 212, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del bene in oggetto, costituito da un terreno e da un fabbricato, sito in La Spezia, località « Nevea » lungo la strada che conduce al monte Parodi, riportato nel catasto del medesimo comune censuario al foglio 9, mappale 325 (terreno) 326 (fabbricato) iscritto tra i beni di demanio pubblico - ramo Difesa Marina.

Con decreto interministeriale 5 luglio 1984, n. 213, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del campo di tiro a segno ubicato in Busalla (Genova) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 1363 foglio 26 particelle 368 sub 1, 368 sub 2, 518, 519 e 520, della superficie complessiva di mq 1.188.

(3782)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ CATTOLICA « S. CUORE » DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:

patologia speciale medica e metodologia clinica.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di ingegneria:

tecnologia meccanica.

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
(Classe di lettere)

lingue dell'Italia antica.

UNIVERSITÀ « LA SAPIENZA » DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituzioni di fisica matematica.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Lettere e filosofia:

grammatica greca;
pedagogia.

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di giurisprudenza:

diritto processuale civile.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di lingue e letterature straniere:

lingua e letteratura italiana.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4018)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 15 giugno 1984: « Elenco di cui all'art. 1, lettera c), della legge n. 348/1982, delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla citata legge n. 348 per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo Stato ed altri enti pubblici ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 167 del 19 giugno 1984).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe le parole: « S.p.a. MAA assicurazioni autoveicoli, con sede in Milano », vanno così sostituite: « S.p.a. MAA assicurazioni auto e rischi diversi, con sede in Milano ».

(4065)

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Loreto

Con decreto ministeriale 7 luglio 1984 è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Loreto.

(4070)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 146

Corso dei cambi del 26 luglio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1748,700	1748,700	1748,30	1748,700	1747,50	1748,97	1749,250	1748,700	1748,700	1748,70
Marco germanico . .	614,650	614,650	615,10	614,650	614,40	614,72	614,800	614,650	614,650	614,65
Franco francese	200,130	200,130	200,50	200,130	200,10	200,11	200,100	200,130	200,130	200,12
Fiorino olandese	544,240	544,240	544,43	544,240	544 —	544,22	544,200	544,240	544,240	544,25
Franco belga .	30,412	30,412	30,41	30,412	30,40	30,40	30,387	30,412	30,412	30,41
Lira sterlina . .	2331,100	2331,100	2332 —	2331,100	2323,50	2331,60	2332,100	2331,100	2331,100	2331,10
Lira irlandese . .	1889,800	1889,800	1892 —	1889,800	1891 —	1889,40	1889 —	1889,800	1889,800	—
Corona danese . .	168,180	168,180	168,25	168,180	168,25	168,18	168,180	168,180	168,180	168,18
E.C.U. . . .	1375,550	1375,550	1378 —	1375,550	1374,12	1375,37	1375,200	1375,550	1375,550	1375,55
Dollaro canadese	1331,450	1331,450	1332 —	1331,450	1332 —	1331,47	1331,500	1331,450	1331,450	1331,45
Yen giapponese	7,182	7,182	7,19	7,182	7,18	7,2080	7,177	7,182	7,182	7,18
Franco svizzero	720,800	720,800	721,25	720,800	721,30	720,08	720,800	720,800	720,800	720,80
Scellino austriaco	87,540	87,540	87,55	87,540	87,55	87,55	87,570	87,540	87,540	87,55
Corona norvegese . . .	212,550	212,550	212,85	212,550	212,55	212,56	212,600	212,550	212,550	212,55
Corona svedese	211 —	211 —	210,75	211 —	210,60	210,96	210,920	211 —	211 —	211 —
FIM	291,180	291,180	291,30	291,180	291,15	291,16	291,150	291,180	291,180	—
Escudo portoghese . .	11,780	11,780	11,73	11,780	11,85	11,79	11,800	11,780	11,780	11,78
Peseta spagnola . .	10,880	10,880	10,89	10,880	10,87	10,88	10,880	10,880	10,880	10,88

Cambi medi del 26 luglio 1984

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935 . .	66,250
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 .	90,500
» 6% » » 1971-86 .	88,950
» 6% » » 1972-87 .	86 —
» 9% » » 1975-90 .	89,350
» 9% » » 1976-91 .	85,850
» 10% » » 1977-92 .	97 —
» 12% (Beni Esteri 1980) .	92,400
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	79,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	93 —
» » » 1-4-1981/86 16% .	100,800
» » » 1-6-1981/86 16% .	102,500
» » » 1-8-1982/84 19% .	99,850
» » » TR 2,5% 1983/93	106,550
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	101,300
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,900
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,975
» » » » 1- 9-1982/84 .	100,050
» » » » 1-10-1982/84 .	100,225
» » » » 1-11-1982/84 .	100,375
» » » » 1-12-1982/84 .	100,200
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,200
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,200
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,175
» » » » 1- 4-1983/85 . .	100,100
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,450
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,950
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,550
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,650
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,650
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,850
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,750
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1982/86 .	101,725
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,125
» » » » 1-10-1982/86 .	100,950
» » » » 1-11-1982/86 . .	101,175
» » » » 1-12-1982/86 . .	101,350
» » » » 1- 7-1983/86 . .	99,975
» » » » 1- 8-1983/86 . .	99,975
» » » » 1- 9-1983/86 . .	99,850
» » » » 1-10-1983/86 . .	99,900
» » » » 1- 1-1983/87 . .	101,550
» » » » 1- 2-1983/87 . .	101,400
» » » » 1- 3-1983/87 . .	101,050
» » » » 1- 4-1983/87 . .	101 —
» » » » 1- 5-1983/87 . .	100,850
» » » » 1- 6-1983/87 . .	101,025
» » » » 1-11-1983/87 . .	100,300
» » » » 1-12-1983/87 . .	100,300
» » » » 1- 7-1983/88 . .	101,250
» » » » 1- 8-1983/88 . .	101,150
» » » » 1- 9-1983/88 . .	100,900
» » » » 1-10-1983/88 . .	100,750
» » » » 1-11-1983/88 . .	100,800
» » » » 1-12-1983/90 . .	100,800
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984	99,325
» » » 18% 1- 1-1985	101,250
» » » 17% 1- 5-1985	101,375
» » » 17% 1- 7-1985	101,95
» » » 17% 1-10-1985	102,45
» » » 16% 1- 1-1986	101,400
» » Nov. 12% 1-10-1987	95,125
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	108,050
» » » » 22-11-1982/89 13%	103,550
» » » » 1983/90 11,50%	100,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Media dei titoli del 26 luglio 1984

Valuta	Media
Dollaro USA .	1748,975
Marco germanico .	614,725
Franco francese	200,115
Fiorino olandese	544,220
Franco belga .	30,399
Lira sterlina .	2331,600
Lira irlandese	1889,400
Corona danese	168,180
E.C.U. .	1375,370
Dollaro canadese	1331,475
Yen giapponese . . .	7,179
Franco svizzero	720,800
Scellino austriaco . .	87,555
Corona norvegese	212,575
Corona svedese	210,960
FIM	291,165
Escudo portoghese . .	11,790
Peseta spagnola . . .	10,880

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 147

Corso dei cambi del 27 luglio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1761,800	1761,800	1762,50	1761,800	1761,75	1761,77	1761,750	1761,800	1761,800	1761,80
Marco germanico .	615,250	615,250	615 —	615,250	614,40	615,01	614,770	615,250	615,250	615,25
Franco francese	202,250	202,250	200,50	202,250	200,10	201,50	200,750	202,250	202,250	202,25
Fiorino olandese	549,650	549,650	544,10	549,650	544 —	549,35	549,050	549,650	549,650	549,65
Franco belga .	30,631	30,631	30,38	30,361	30,40	30,66	30,691	30,631	30,631	30,64
Lira sterlina .	2321,100	2321,100	2314 —	2321,100	2316 —	2325,55	2330 —	2321,100	2321,100	2321,10
Lira irlandese	1900,500	1900,500	1890 —	1900,500	1891 —	1901,25	1902 —	1900,500	1900,500	—
Corona danese .	168,700	168,700	168,25	168,700	168,25	168,95	169,200	168,700	168,700	168,70
E.C.U. .	1377 —	1377 —	1377 —	1377 —	1375,37	1376,30	1375,600	1377 —	1377 —	1377 —
Dollaro canadese . .	1342,500	1342,500	1341,50	1342,500	1342,25	1346,37	1350,250	1342,500	1342,500	1342,50
Yen giapponese . . .	7,244	7,244	7,21	7,244	7,18	7,24	7,251	7,244	7,244	7,25
Franco svizzero	725,150	725,150	720,50	725,150	720 —	725,07	725 —	725,150	725,150	725,15
Scellino austriaco . .	87,993	87,993	87,60	87,993	87,55	88 —	88,040	87,993	87,993	87,99
Corona norvegese .	213,660	213,660	212,85	213,660	212,55	213,83	214 —	213,660	213,660	213,66
Corona svedese .	212,300	212,300	211,90	212,300	210,60	212,22	212,150	212,300	212,300	212,30
FIM . .	293,100	293,100	291,30	293,100	291,15	293,05	293 —	293,100	293,100	—
Escudo portoghese .	11,950	11,950	11,73	11,950	11,85	11,97	12 —	11,950	11,950	11,95
Peseta spagnola . . .	10,942	10,942	10,87	10,942	10,87	10,93	10,930	10,942	10,942	10,94

Media dei titoli del 27 luglio 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	65,250
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 .	92,050
» 6 % » » 1971-86 .	88,950
» 6 % » » 1972-87 .	87 —
» 9 % » » 1975-90 .	88,800
» 9 % » » 1976-91 .	86,650
» 10 % » » 1977-92 .	97 —
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	90,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	79,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 % .	100,800
» » » 1-6-1981/86 16 % .	102,500
» » » 1-8-1982/84 19 % .	99,850
» » » TR 2,5% 1983/93	99,250
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	100,650
» » » » EFIM 1- 8-1988	101 —
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,975
» » » » 1- 9-1982/84 .	100,075
» » » » 1-10-1982/84 .	100,250
» » » » 1-11-1982/84 .	100,225
» » » » 1-12-1982/84 .	100,350
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,325
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,250
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,275
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,175
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,450
» » » » 1- 6-1983/85 .	101 —
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,625
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,850
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,750
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,775
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1982/86 .	101,950
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,125
» » » » 1-10-1982/86 .	101,175
» » » » 1-11-1982/86 .	101,350
» » » » 1-12-1982/86 .	101,400
» » » » 1- 7-1983/86 .	100,050
» » » » 1- 8-1983/86 .	100,050
» » » » 1- 9-1983/86 .	99,900
» » » » 1-10-1983/86 .	100,200
» » » » 1- 1-1983/87 .	101,625
» » » » 1- 2-1983/87 .	101,600
» » » » 1- 3-1983/87 .	101,050
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,300
» » » » 1- 5-1983/87 .	100,950
» » » » 1- 6-1983/87 .	100,100
» » » » 1-11-1983/87 .	100 —
» » » » 1-12-1983/87 .	100,500
» » » » 1- 7-1983/88 .	101,500
» » » » 1- 8-1983/88 .	101,200
» » » » 1- 9-1983/88 .	101,850
» » » » 1-10-1983/88 .	100,950
» » » » 1-11-1983/88 .	101,050
» » » » 1-12-1983/90 .	100,975
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984 .	99,325
» » » 18 % 1- 1-1985 .	101,125
» » » 17 % 1- 5-1985 .	101,300
» » » 17 % 1- 7-1985 .	101,950
» » » 17 % 1-10-1985 .	102,375
» » » 16 % 1- 1-1986 .	101,625
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	95,125
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	108,050
» » » » 22-11-1982/89 13 %	103,450
» » » » 1983/90 11,50 %	100 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 luglio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1761,775
Marco germanico .	615,010
Franco francese	201,500
Fiorino olandese	549,350
Franco belga .	30,661
Lira sterlina .	2325,550
Lira irlandese	1901,250
Corona danese	168,950
E.C.U. .	1376,300
Dollaro canadese	1346,375
Yen giapponese . .	7,247
Franco svizzero . . .	725,075
Scellino austriaco .	88,016
Corona norvegese .	213,830
Corona svedese .	212,225
FIM	293,050
Escudo portoghese	11,975
Peseta spagnola . .	10,936

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 148

Corso dei cambi del 30 luglio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	1782,20	1782,20	1782,50	1782,20	1782,25	1782,47	1782,75	1782,20	1782,20	1782,20
Marco germanico .	614,97	614,97	615 —	614,97	615,90	615 —	615,03	614,97	614,97	614,96
Franco francese	200,50	200,50	200,35	200,50	200,65	255 —	200,60	200,50	200,50	200,50
Fiorino olandese	544,80	544,80	544,42	544,80	545 —	544,50	544,20	544,80	544,80	544,80
Franco belga .	30,442	30,442	30,45	30,442	30,45	30,44	30,455	30,442	30,442	30,45
Lira sterlina . .	2329,50	2329,50	2332 —	2329,50	2331 —	2330,70	2331,90	2329,50	2329,50	2329,50
Lira irlandese	1892,75	1892,75	1894 —	1892,75	1893,20	1892,87	1893 —	1892,75	1892,75	—
Corona danese	168,50	168,50	168,50	168,50	168,60	168,50	168,50	168,50	168,50	168,50
E.C.U. .	1375,90	1375,90	1377 —	1375,90	1376,30	1376,05	1376,20	1375,90	1375,90	1375,90
Dollaro canadese . .	1353 —	1353 —	1355 —	1353 —	1355 —	1353 —	1353 —	1353 —	1353 —	1353 —
Yen giapponese . . .	7,241	7,241	7,25	7,241	7,25	7,24	7,241	7,241	7,241	7,24
Franco svizzero . . .	723 —	723 —	723 —	723 —	723,75	723 —	723 —	723 —	723 —	723 —
Scellino austriaco .	87,539	87,539	87,70	87,539	87,75	87,50	87,48	87,539	87,539	87,53
Corona norvegese . . .	213,45	213,45	213,80	213,45	213,95	213,25	213,25	213,45	213,45	213,45
Corona svedese .	212 —	212 —	212,25	212 —	212,40	212 —	212 —	212 —	212 —	212 —
FIM . .	292,27	292,27	292,50	292,27	292,70	292,31	292,35	292,27	292,27	—
Escudo portoghese	11,85	11,85	11,80	11,85	11,85	11,84	11,84	11,85	11,85	11,85
Peseta spagnola .	10,88	10,88	10,90	10,88	10,89	10,87	10,876	10,88	10,88	10,88

Media dei titoli del 30 luglio 1984

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935 .	64,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 .	92,050
» 6% » » 1971-86 .	88,950
» 6% » » 1972-87 .	87 —
» 9% » » 1975-90 .	88,800
» 9% » » 1976-91 .	86,650
» 10% » » 1977-92 .	97 —
» 12% (Beni Esteri 1980) .	90,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	79,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	93 —
» » » 1-4-1981/86 16%	100,800
» » » 1-6-1981/86 16% .	102,500
» » » 1-8-1982/84 19% .	99,850
» » » TR 2,5% 1983/93	99,250
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	100,600
» » » » EFIM 1- 8-1988	101 —
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,975
» » » » 1- 9-1982/84 .	100,075
» » » » 1-10-1982/84 .	100,200
» » » » 1-11-1982/84 .	100,350
» » » » 1-12-1982/84 .	100,150
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,275
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,475
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,300
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,150
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,500
» » » » 1- 6-1983/85 .	101,150
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,650
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,850
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,850
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,775
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1982/86 .	102,150
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,050
» » » » 1-10-1982/86 .	101,075
» » » » 1-11-1982/86 .	101,500
» » » » 1-12-1982/86 .	101,450
» » » » 1- 7-1983/86 .	100,100
» » » » 1- 8-1983/86 .	100,200
» » » » 1- 9-1983/86 .	99,800
» » » » 1-10-1983/86 .	100,300
» » » » 1- 1-1983/87 .	101,400
» » » » 1- 2-1983/87 .	101,675
» » » » 1- 3-1983/87 .	101,050
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,150
» » » » 1- 5-1983/87 .	100,950
» » » » 1- 6-1983/87 .	100,200
» » » » 1-11-1983/87 .	100,050
» » » » 1-12-1983/87 .	100,100
» » » » 1- 7-1983/88 .	101,325
» » » » 1- 8-1983/88 .	102,425
» » » » 1- 9-1983/88 .	101,850
» » » » 1-10-1983/88 .	100,975
» » » » 1-11-1983/88 .	101,050
» » » » 1-12-1983/90 .	100,975
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984 .	99,250
» » » 18% 1- 1-1985 .	101,100
» » » 17% 1- 5-1985 .	101,050
» » » 17% 1- 7-1985 .	101,950
» » » 17% 1-10-1985 .	102,300
» » » 16% 1- 1-1986 .	101,750
» » Nov. 12% 1-10-1987 .	95 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	108,250
» » » » 22-11-1982/89 13%	103,400
» » » » 1983/90 11,50%	100,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 luglio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1782,425
Marco germanico .	615 —
Franco francese	200,55
Fiorino olandese	544,50
Franco belga .	30,448
Lira sterlina .	2330,70
Lira irlandese	1892,875
Corona danese	168,50
E.C.U. .	1376,06
Dollaro canadese .	1353 —
Yen giapponese . .	7,241
Franco svizzero . . .	723 —
Scellino austriaco . .	87,509
Corona norvegese . .	213,35
Corona svedese . . .	212 —
FIM . .	292,31
Escudo portoghese .	11,845
Peseta spagnola	10,878

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 243 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazioni di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 7 giugno 1984, n. 7007/R

Numero d'ordine	DITTA E SEDE	SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni	Numero di registrazione
1	Alfa Farmaceutici S.p.a., cod. fisc. 00556960375, sede e domicilio fiscale in Bologna, via Ragazzi del '99, 5	*Vasoprin*, in tutte le sue preparazioni	17065 17065/A 17065/B 17065/C
2	Ghimas S.p.a., cod. fisc. 00290990373, sede e domicilio fiscale in Casalecchio di Reno (Bologna), via R. Fucini, 2	*Pituidrol*	9061
3	Davis e Geck, New York (USA), rappresentata in Italia dalla Cyanamid Italia S.p.a., codice fiscale 00130300874, sede e domicilio fiscale in Catania, XV Strada n. 64	*Medicatura e strisce di garza all'aureomicina*, in tutte le sue confezioni	7902
4	Crinos S.p.a., cod. fisc. 01192270138, sede e domicilio fiscale in Villa Guardia (Como), piazza XX Settembre, 2	*Cortidin-C*, in tutte le sue preparazioni e confezioni	780 780/1
5	Istituto biologico Dessy S.p.a., cod. fisc. 00394890487, sede e domicilio fiscale in Firenze, via S. Domenico, 107/109	*Cerebro-Hepatol*, in tutte le sue preparazioni . . .	8770 8770/A
		Darasulf	15616
		Mioxon	17053
6	Dietopharma S.a.s., cod. fisc. 00438040487, sede e domicilio fiscale in Firenze, via Domenico Maria Manni, 67	*Endocalcium CI*, in tutte le sue preparazioni . . .	1270/A 1270/A-1
7	F.I.R.M.A. S.p.a., cod. fisc. 00394440481, sede e domicilio fiscale in Firenze, via Scandicci, 37	*Firmasil urogenitale*	15655
8	Dr. R.R. Ragionieri S.p.a., cod. fisc. 00431700483, sede e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 356	*Elatina*, in tutte le sue preparazioni e confezioni . .	6457 6457/A 6457/A-1 6457/C 6457/D
9	Farmaceutici Bruco S.r.l., cod. fisc. 00261290100, sede e domicilio fiscale in Ronco-Scrivia (Genova), via E. Bazzano, 12	*Antimetrina*	9503
10	Face laboratori farmaceutici S.r.l., codice fiscale 00313750101, sede e domicilio fiscale in Genova, via D. Menini, 129	*Natural tonic*	7626
		Otosterone	14741
11	Industria chimico biologica I.C.B. Genova S.p.a., cod. fisc. 02248740108, sede e domicilio fiscale in Genova, via Tanini, 37/E	*Aceina*, in tutte le sue confezioni	11054
		Lassina	11056
		Pulmidrol, in tutte le sue preparazioni	1112 1112/A 1112/B 1112/C 1112/D 1112/E
12	Laboratori farmaceutici C.T., cod. fisc. 00071020085, sede e domicilio fiscale in Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 71	*Canfocistein*, in tutte le sue preparazioni	19058 19058/1
		Citiflus	23026
		Dipar	13212
		Quaternil	18765

Numero d'ordine	DITTA E SEDE	SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni	Numero di registrazione
13	Pietro Isnardi & C. S.p.a., cod. fisc. 00080480080, sede e domicilio fiscale in Imperia, via XXV Aprile, 69/r	*Adivisnardi*, in tutte le sue preparazioni	3016 3016/A 3016/B
14	Ayerst italiana S.p.a., cod. fisc. 00080670599, sede e domicilio fiscale in Latina, via Monti Lepini km 50,600	*Ayermicina*, in tutte le sue preparazioni	21476 21476/A
15	Pfizer italiana S.p.a., cod. fisc. 00192900595, sede e domicilio fiscale in Latina, Borgo S. Michele	*Malben*, in tutte le sue confezioni	21002
16	S.p.a. italiana laboratori Bouty, cod. fisc. 00844760157, sede e domicilio fiscale in Milano, via Vanvitelli, 6	*Rectazina*, in tutte le sue preparazioni	17843 17843/1
17	Bracco industria chimica S.p.a., cod. fisc. 00825120157, sede e domicilio fiscale in Milano, via E. Folli, 50	*Mirapront*, in tutte le sue confezioni	20938
18	Istituto De Angeli S.p.a., cod. fisc. 00714730157, sede e domicilio fiscale in Milano, via Serio, 15	*Naftidan*, in tutte le sue preparazioni	20665 20665/A 20665/B
19	Istituto chemioterapico italiano S.p.a., cod. fisc. 00813380151, sede e domicilio fiscale in San Grato di Lodi (Milano), via Emilia, 99	*Carboyoghurt antispastico*	16424
20	Horlicks Limited-Bucks (Inghilterra), rappresentato dall'Istituto chemioterapico italiano S.p.a., cod. fisc. 00813380151, sede e domicilio fiscale in San Grato di Lodi (Milano), via Emilia, 99	*Nulacin*	8310
21	Farmila, farmaceutici Milano S.p.a., codice fiscale 00730890159, sede e domicilio fiscale in Settimo Milanese (Milano), via E. Fermi, 50	*Salifil crema*	10395/1
22	Farmitalia Carlo Erba S.p.a., cod. fisc. 00775960156, sede e domicilio fiscale in Milano, via Carlo Imbonati, 24	*Lioverde, vaccino vivo liofilizzato contro la pseudopeste aviare e la bronchite infettiva*, in tutte le sue confezioni	21692
		Vaccino inattivato pseudopeste polli, in tutte le sue confezioni	20526
23	La Farmochimica italiana S.p.a., codice fiscale 00870490158, sede e domicilio fiscale in Milano, via N. D'Apulia, 8	*Calcevidol*	1384
		Cistociclina	15869
		Emostop	10762
		Neo-calce vidol irradiato	1508
24	Lagap italiana S.r.l., cod. fisc. 00943130153, sede e domicilio fiscale in Milano, via Doberdò, 16, già della ditta Aristochimica S.p.a., cod. fisc. 00758240154, con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano), via L. da Vinci, 146	*Beral*	20241
25	Lagap italiana S.r.l., cod. fisc. 00943130153, sede e domicilio fiscale in Milano, via Doberdò, 16, già della ditta Panther-Osfa Chemie S.r.l., codice fiscale 00736830159	*Vitamina «C» Marvin*, in tutte le sue preparazioni e confezioni	5943 5943/1 5943/A-1 5943/A-2
26	Montefarmaco S.p.a., cod. fisc. 00742960156, sede e domicilio legale in Milano, via L. Ariosto, 26, domicilio fiscale in Pero (Milano), via G. Galilei, 7, già della ditta Ellea S.r.l., cod. fisc. 00729350157, sede e domicilio fiscale in Milano, via Schiapparelli, 2	*Sedofillina*, in tutte le sue preparazioni	9069/F 9069/I
27	Farmaco italiano Padil S.r.l., cod. fisc. 02023550151, sede e domicilio fiscale in Cormano (Milano), via Prealpi, 8	*Strepto undici*	4877
		Vitamina A, in tutte le sue confezioni	8118

Numero d'ordine	DITTA E SEDE	SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni	Numero di registrazione
28	Radiumfarma S.r.l., cod. fisc. 03809070158, sede e domicilio fiscale in Cernusco sul Naviglio (Milano), via Cavour, 57	*Vitamina e radiumfar*	7707/A
29	Sifarma S.r.l., cod. fisc. 07190270152, sede e domicilio fiscale in Binasco (Milano), via Roma, 18	*Antinevritico*	10200/B
		Cinarcaf	15729
		Detracin, in tutte le sue preparazioni	17871 17871/A
		Glicirizin, in tutte le sue preparazioni	12868 12868/A
		Sieromicin	16304
30	Sigurtà S.r.l., cod. fisc. 06507380159, sede e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 210	*Laxival*	15254
31	Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a., cod. fisc. 03350950634, sede e domicilio fiscale in S. Antimo (Napoli), s.s. 7-*bis*, km 19,500	*Mereprina*	20288
		Mono B 12, in tutte le sue preparazioni	19851 19851/1 19851/2
32	Pierrel S.p.a., cod. fisc. 00294170634, sede e domicilio fiscale in Napoli, via Depretis, 88	*Copirene*, in tutte le sue preparazioni e confezioni	19336 19336/A
33	Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, cod. fisc. 00206200289, sede e domicilio fiscale in Padova, via G. Orus, 2	*Siero anti-mal Rossino uso veterinario*, in tutte le sue confezioni	14574
		Siero antitetanico uso veterinario, in tutte le sue confezioni	14811
34	Laboratori Guidotti S.p.a., cod. fisc. 00678100504, sede e domicilio fiscale in Pisa, via Trieste, 40	*Bevi-C*, in tutte le sue preparazioni e confezioni	21793 21793/1 21793/A 21793/A-1
		Vascuprin, in tutte le sue preparazioni	22281 22281/A 22281/B 22281/C
35	Fargal-Pharmasint S.r.l., cod. fisc. 00400400586, sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Pontina, km 28	*Metafenil*, in tutte le sue preparazioni e confezioni	19406 19406/A 19406/B
36	Farmaceutici Locatelli S.r.l., cod. fisc. 01541850580, sede e domicilio fiscale in Roma, via G. Carini, 23	*Epafol B/12*, in tutte le sue preparazioni	3174 3174/A
37	Mendelejeff S.r.l., cod. fisc. 00405660580, sede e domicilio fiscale in Roma, via Crescenzio, 9	*Bicisteina*	17804
		Colistreptol, in tutte le sue confezioni	9071
		Polvere penicillina Mendel	6915
		Vitamina B/12, in tutte le sue preparazioni	6918/2 6918/3 6918/A
38	Stabilimento chimico farmaceutico dott. R. Ravasini & C. S.p.a., cod. fisc. 00405640582, sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Costarica, n. 15-15/*A*	*Tiranon*, in tutte le sue preparazioni	6031 6031/1
39	Sidus S.p.a., cod. fisc. 00454010588, sede e domicilio fiscale in Roma, via Crescenzio, 9	*Anacitin*	14791
		Atercol	14929/A
		Boldicina	10418/A
		Clorosterone	20070

Numero d'ordine	DITTA E SEDE	SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni	Numero di registrazione
	Segue: Sidus S.p.a., cod. fisc. 00454010588, sede e domicilio fiscale in Roma, via Crescenzio, 9	*Corti B1*, in tutte le sue preparazioni	19369 19369/1
		Metossiciclina	15871
		Poliepar, in tutte le sue preparazioni .	10196 10196/A
		Sidomicina	13239
40	Tiber S.r.l., cod. fisc. 00406340588, sede e domicilio fiscale in Roma, via Prenestina, 707	*Aminocolo*	9557
41	Wellcome Italia S.p.a., cod. fisc. 00407630581, sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via del Mare, 36	*Tabloid Cascara Sagrada*	5127
42	Pierrel Hospital S.p.a., cod. fisc. 00447300146, sede e domicilio fiscale in Sondalo (Sondrio)	*Temepar*, in tutte le sue preparazioni e confezioni	9297 9297/A
		Vitamina B1, in tutte le sue preparazioni	9543 9543/1 9543/2
43	Azienda farmaceutica italiana S.n.c., codice fiscale 00718850159, sede e domicilio fiscale in Sumirago (Varese), via A. De Gasperi, 47	*Emocrom*, in tutte le sue preparazioni	11603 11603/A 11603/B

(3648)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Integrazione all'ordinanza 9 maggio 1984, n. 203/FPC/ZA, concernente l'autorizzazione alla regione Umbria ad assumere impegni di spese per le necessità derivate dallo evento sismico del 29 aprile 1984. (Ordinanza numero 300/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 203 del 9 maggio 1984, con la quale, tra l'altro, si individuano i settori di pronto intervento a sollievo di disagi della popolazione colpita dal terremoto del 29 aprile 1984;

Vista la nota n. 10281/GLT del 14 giugno 1984, con la quale la regione dell'Umbria trasmette la deliberazione della giunta regionale, n. 2749 del 23 maggio 1984 che, tra l'altro, prevede la richiesta al « Ministro della protezione civile di autorizzazione all'impiego dei fondi della ordinanza n. 203 anche per la realizzazione di ricoveri di bestiame di tipo definitivo e ad estendere tale autorizzazione anche alla realizzazione di strutture prefabbricate, anch'esse definitive, ad uso abitazione rurale »;

Considerato che dagli atti trasmessi dalla regione Umbria si evince che l'ente di sviluppo agricolo, all'uopo incaricato, ha predisposto un programma d'interventi che prevede anche la realizzazione di prefabbricati di tipo definitivo in quei casi in cui la riparazione dell'esistente struttura danneggiata dal terremoto non risulti economicamente conveniente o in cui debba precedersi alla demolizione e ricostruzione della stessa;

Ravvisata la convenienza economica, nei casi di cui sopra, di procedere alla installazione di manufatti definiti in luogo di quelli provvisori;

Ritenuto quindi, opportuno accedere alla richiesta della giunta regionale dell'Umbria;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma

Dispone:

Tra gli interventi indicati all'art. 1 dell'ordinanza numero 203/FPC/ZA del 9 maggio 1984 sono compresi anche quelli volti alla costruzione di strutture prefabbricate industrializzate per ricovero bestiame di allevatori che hanno subito danni, a seguito degli eventi sismici del 17 ottobre 1982 e del 29 aprile 1984, alle proprie strutture zootecniche che non sono riparabili e non sussista la convenienza alla riparazione.

La struttura di cui sopra è attribuita in proprietà al titolare del fondo e la predetta attribuzione, per lo stesso immobile danneggiato o quota dello stesso destinata a stalla, costituisce provvedimento definitivo in ordine alla concessione di contributi disposti da altri provvedimenti statali o regionali.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4066)

CIRCOLARI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 12 luglio 1984, n. **1/17.**

Disposizioni valutarie relative ad operazioni finanziarie.

Oggetto: *Applicazione del decreto ministeriale* 12 *marzo* 1981, *recante norme concernenti i regolamenti valutari e i rapporti finanziari con l'estero e successive modificazioni, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 29 giugno* 1984.

Disposizioni di attuazione degli articoli 8, 12, 14, 61 *e delle causali* 72, 104a) *e* 112.

Su istruzioni del Ministero del Commercio con l'Estero la Circolare n. 1 del 31-8-1981, contenente disposizioni di attuazione del D.M. 12-3-1981 è modificata come in appresso indicato:

1) Le disposizioni di attuazione dell'art. 8, punto 4 « Facilitazioni in valuta a favore di residenti » Sezione I « Finanziamenti in valuta » sono così modificate:

« 4) FACILITAZIONI IN VALUTA A FAVORE DI RESIDENTI

I - *Finanziamenti in valuta*

Le banche abilitate possono concedere finanziamenti in valuta di conto valutario in favore di residenti per le causali e con l'osservanza delle disposizioni riportate in appresso.

A) **Finanziamenti all'importatore :**

a) per il regolamento di merci da effettuare prima della relativa importazione. Per quanto riguarda la durata, la proroga e l'estinzione dei finanziamenti di cui trattasi devono essere applicate le disposizioni di attuazione dell'articolo 14 del Decreto. Nel caso di acquisti ad aste, fiere o mercati esteri le banche abilitate possono mettere a disposizione del cliente residente, presso banca all'estero, la valuta finanziata contro impegno dello stesso a spedire in Italia la merce acquistata al più tardi entro 120 giorni (o quattro mesi solari) dalla data dell'anticipazione, ovvero a restituire la valuta anticipatagli nella eventualitá che la stessa non possa essere utilizzata (totalmente o parzialmente) per l'operazione finanziata. La restituzione può essere effettuata all'estero, tramite banca estera, non appena si verifica la circostanza di cui sopra e comunque non oltre 120 giorni (o quattro mesi solari) dalla data di erogazione, ovvero in Italia, subito dopo il rientro, purchè l'importazione della valuta risulti da attestazione doganale;

b) per il regolamento di merci già importate, con esclusione dei prodotti siderurgici compresi nelle voci doganali 73.01, 73.02, 73.07, 73.08, 73.09, 73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.14, 73.15 e 73.18. La durata iniziale del finanziamento non può eccedere i 360 giorni (o i 12 mesi solari) dalla data di importazione oppure, per le merci di proprietà dell'estero che erano state immesse in punto franco in Italia, da quella della fattura del venditore;

c) per il regolamento di forniture estere di energia elettrica all'ENEL; di noli a carico di importatori per merce resa fob; di forniture di dati e dossiers tecnici occorrenti per l'installazione di macchinari importati. La durata iniziale del finanziamento non può eccedere i 360 giorni (o i 12 mesi solari) dalla data di erogazione della valuta.

La valuta erogata in favore dell'importatore viene accreditata nei conti valutari di cui all'articolo 27 del Decreto e deve essere utilizzata — nei termini previsti dal riferito articolo, se del caso previa conversione in altra valuta o in lire da accreditare in conto estero — per il regolamento in favore del creditore non residente. Nel caso di finanziamenti concessi per il pagamento di effetti a carico dell'Italia, precedentemente scontati in favore di non residenti ai sensi di quanto previsto al precedente punto 2) e venuti a scadenza, la valuta — accreditata in conto valutario — è acquisita dalla banca abilitata in pagamento degli effetti stessi.

Le banche abilitate possono concedere singole proroghe per un periodo non superiore a 360 giorni (o 12 mesi solari) e fino a raggiungere la durata massima di 18 mesi dalla data di decorrenza iniziale stabilita a seconda dei casi.

Ferme restando le disposizioni di attuazione del'art. 14 del Decreto, il rimborso del finanziamento prima della scadenza convenuta tra la banca finanziatrice e l'operatore interessato non è consentito.

Nei casi di cessione allo stato estero ad altro residente delle merci regolate, il relativo finanziamento acceso a nome del cedente può essere girato al cessionario, ferma restando la scadenza originaria, ovvero può essere acceso da parte di banca abilitata a nome del cessionario un nuovo finanziamento con scadenza equivalente al precedente finanziamento per l'estinzione dello stesso.

Qualora il nuovo finanziamento venga accordato per l'importo della fattura di rivendita allo stato estero, l'importo non utilizzato per l'estinzione del precedente finanziamento, rappresentante l'utile dell'operazione, deve essere immediatamente negoziato contro lire.

B) Finanziamenti all'esportatore:

a) per esportazioni effettuate e prestazioni di servizi rese a non residenti.

La durata del finanziamento può essere inferiore alla dilazione di credito concessa al non residente ma, comunque, non deve superare la scadenza ultima dei termini di regolamento (autorizzati in via generale o particolare) della sottostante operazione, fatti salvi i tempi tecnici strettamente necessari per la realizzazione degli introiti.

Qualora la scadenza del finanziamento coincida con i termini di regolamento dell'operazione finanziata e questi vengano prorogati in conformità alle disposizioni vigenti in materia, anche il relativo finanziamento può essere corrispondentemente prorogato.

Alla scadenza convenuta, il finanziamento può essere estinto o prorogato fino al termine previsto dalle norme per l'invio della relativa segnalazione d'inadempienza; contestualmente all'inoltro di tale segnalazione, il finanziamento deve essere estinto.

L'estinzione del finanziamento prima che avvenga il ricavo dell'operazione finanziata — ricavo che in ogni caso è destinato al rimborso del relativo finanziamento ancora in essere, come previsto alla successiva lettera E) — può aver luogo, anche con ricorso al mercato dei conti valutari:

— ad iniziativa delle banche, alla scadenza contrattuale o contestualmente all'invio della segnalazione di inadempienza;

— previa autorizzazione dell'Ufficio (Servizio Autorizzazioni) quando trattasi di estinzione anticipata rispetto alla scadenza contrattualmente stabilita tra la banca e l'operatore.

b) per esportazioni da effettuare, per compensi di lavorazione e trasformazione di merci da eseguire per conto di non residenti.

La valuta non può essere erogata prima di 18 mesi dalla data prevista per l'esecuzione dell'operazione finanziata; la scadenza del finanziamento non può essere antecedente alla predetta data e deve comunque essere contenuta nei termini previsti per il regolamento dell'operazione stessa.

Ad operazione effettuata, il finanziamento può essere estinto o prorogato, beninteso con l'osservanza delle disposizioni in materia stabilite alla precedente lettera *a)* e, ove ne ricorrano i presupposti, quelle dell'articolo 14.

Prima dell'esecuzione dell'operazione sottostante, l'estinzione del finanziamento è subordinata al preventivo esame di documentazione da parte dell'UIC (Servizio Autorizzazioni).

In ogni caso, ove alla scadenza del termine massimo sopra indicato (18 mesi) l'operazione sottostante non abbia avuto luogo, il finanziamento — salvo proroga da richiedere al Ministero del Commercio con l'Estero — deve essere estinto, anche con ricorso al mercato dei conti valutari, segnalando contestualmente all'Ufficio (Servizio Elaborazioni Statistiche) con Mod. Standard tale circostanza e precisandone i motivi.

Qualora il finanziamento si riferisca ad operazioni da effettuare con residenti in Paesi diversi da quelli OCSE, i cui termini di regolamento siano superiori a 360 giorni (o 12 mesi solari) e non vadano oltre i 18 mesi, le banche possono procedere alla concessione dei finanziamenti medesimi per quote inferiori a quella fissata al successivo par. **D)** anche in mancanza dei provvedimenti valutari a condizione che, all'atto dell'erogazione della valuta, esista tra la banca e l'operatore impegno ad aumentare, al momento dell'esecuzione dell'operazione finanziata, la misura del finanziamento medesimo fino alla quota del 50% stabilita al successivo punto **D)**.

c) per il regolamento di noli da porto italiano a destino per conto di compratori non residenti.

La durata del finanziamento deve essere contenuta entro 120 giorni (o quattro mesi solari) dalla data della relativa accensione e l'estinzione deve avvenire con la valuta rimborsata dall'estero. Ove alla scadenza prevista non sia pervenuto il rimborso dall'estero, il finanziamento deve essere estinto anche con ricorso al mercato dei conti valutari, fermo restando l'obbligo per le banche intervenute di effettuare la prescritta segnalazione di inadempienza. Resta in ogni caso esclusa la possibilità di richiedere proroghe.

C) Finanziamenti ai titolari di conti autorizzati intrattenuti ai sensi dell'art. 29 del Decreto, per sopperire a temporanee occorrenze per il regolamento di operazioni inerenti alla specifica attività dei titolari dei conti stessi.

La durata iniziale del finanziamento non può eccedere i 360 giorni (o i 12 mesi solari) dalla data di erogazione della valuta, valuta che deve essere accreditata in conto autorizzato con divieto di negoziazione contro lire, fatto salvo quanto previsto nelle disposizioni di attuazione dell'art. 32 del Decreto. Il rimborso deve avvenire con valuta del conto autorizzato ferma restando la possibilità per le compagnie di navigazione di avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 31 quando ne ricorrano i presupposti; in quest'ultimo caso, l'estinzione del finanziamento prima della scadenza convenuta non è consentita.

Le banche abilitate possono concedere singole proroghe per un periodo non superiore a 360 giorni (o 12 mesi solari) e fino a raggiungere la durata massima di 18 mesi dalla data di decorrenza iniziale stabilita a seconda dei casi.

D) Finanziamento dei crediti derivanti da esportazioni e prestazioni di servizi con regolamento posticipato fino a 18 mesi.

Le banche possono procedere all'erogazione di finanziamenti in valuta a fronte di esportazioni di merci e prestazioni di servizi, il cui regolamento posticipato sia inizialmente previsto oltre 360 giorni ed entro 18 mesi dalla data della relativa esportazione o prestazione del servizio, per una quota non inferiore al 50% del valore del credito e di durata corrispondente alla dilazione di pagamento concessa all'estero, fatti salvi i tempi tecnici strettamente necessari per la realizzazione degli introiti.

I finanziamenti onde trattasi, quando a fronte di esportazioni, devono essere erogati esclusivamente per operazioni assistite da benestare ordinario e non oltre la data di rilascio del medesimo.

Nel caso di mancato introito della valuta alla scadenza inizialmente prevista, ove non si addivenga alla proroga dei termini della sottostante operazione secondo le modalità stabilite al punto 11) sub A) delle disposizioni di attuazione dell'art. 12, il finanziamento deve essere prorogato fino all'invio della segnalazione d'inadempienza; i termini della procedura per l'invio di detta segnalazione decorrono dalla scadenza sopra menzionata; contestualmente all'inoltro di tale segnalazione, il finanziamento deve essere estinto anche mediante acquisto di valuta sul mercato dei conti valutari.

L'estinzione del finanziamento prima della scadenza convenuta (iniziale o prorogata) è consentita :

— d'iniziativa, soltanto con il ricavo dall'estero;

— previo esame della documentazione da parte dell'Ufficio (Servizio Autorizzazioni), nel caso in cui l'operazione finanziata non abbia avuto luogo;

— previa autorizzazione dell'Ufficio (Servizio Autorizzazioni), negli altri casi.

E) Disposizioni comuni ai finanziamenti in valuta.

La valuta inizialmente erogata può essere trasformata in altra valuta, mediante arbitraggio, sempreché il finanziamento sia in termini di validità e non esista un contratto a termine a copertura del rischio di cambio. Resta, comunque, invariata la scadenza (iniziale o prorogata) del finanziamento stesso.

Il regolamento degli interessi tra banca e cliente residente deve avvenire sempre nel controvalore in lire al cambio vigente nel giorno di accertamento degli interessi maturati.

Inoltre, per i soli finanziamenti di cui alle precedenti lettere **B)** e **D)**:

— la valuta ricavata dall'estero, indipendentemente dalla scadenza del finanziamento contrattualmente stabilita tra la banca e l'operatore, deve essere portata ad estinzione del relativo finanziamento, previo accreditamento nei conti valutari;

— ai fini di cui sopra le banche devono seguire le singole operazioni, tenendo presente che, se la banca alla quale perviene il ricavo dall'estero è diversa da quella che ha concesso il finanziamento ancora in essere, la prima, dopo aver accertato tale circostanza, è tenuta a girare la somma ricevuta (valuta di conto valutario o lire di conto estero) alla banca finanziatrice, affinchè la stessa provveda alla estinzione del finanziamento;

— le banche non possono procedere all'erogazione di finanziamenti oltre il breve termine se a ciò non abilitate dai competenti organi. »

2) Le disposizioni di attuazione dell'art. 12 lettera A) - Operazioni di valore superiore a Lit. 5 milioni, punti 1), 2), 4) e 11) sono sostituite dalle seguenti:

«A) OPERAZIONI DI VALORE SUPERIORE A LIT. 5.000.000

1) REGOLAMENTI DI OPERAZIONI COMMERCIALI

Esportazioni con regolamento posticipato

a) d'iniziativa	qualora risultino rispettati i termini e le condizioni stabilite per tali operazioni rispettivamente ai punti 1 e 2 nella lettera *a*) dell'art. 12 del D.M. 12-3-81, a seconda che i contratti di esportazioni siano stipulati con soggetti residenti in Paesi CEE (1) ed assimilati (2) e negli altri Paesi OCSE (3), ovvero in Paesi diversi.

Nel caso di contratti con residenti nei Paesi CEE e assimilati e negli altri Paesi OCSE:

— se la dilazione accordata al non residente è inferiore a 360 giorni (o 12 mesi solari), il relativo impegno si intende assunto con scadenza correlata al 360° giorno (o 12° mese solare) qualunque sia la data prevista in contratto;
— se la dilazione è superiore a 360 giorni (o dodici mesi solari), il credito deve essere riscosso entro il termine (iniziale o prorogato) fissato contrattualmente, rilevabile da idonea documentazione. Nel caso di regolamenti rateizzati alle rate che scadono nei primi 360 giorni (o 12 mesi solari) si applica quanto disposto nel precedente alinea.

Nel caso di contratti con residenti in Paesi diversi da quelli OCSE, gli impegni si intendono assunti con scadenza correlata alla fine del periodo rimesso all'iniziativa bancaria (360 giorni o 12 mesi solari), qualunque sia la data fissata in contratto.

Qualora, in ciascuna delle ipotesi sopra indicate non vengano rispettate le rispettive scadenze come sopra fissate, le banche devono immediatamente attivare la procedura per la segnalazione all'UIC (Servizio Ispettorato) delle relative inadempienze.

b) previa autorizzazione dell'Ufficio	qualora i contratti siano stipulati con soggetti residenti in Paesi diversi dai Paesi CEE ed assimilati e dagli altri Paesi OCSE, il relativo regolamento sia previsto oltre 360 giorni (o 12 mesi solari) e fino a 5 anni dalla data dell'esportazione ed il valore di questa non superi i 5 miliardi di lire, fatto salvo quanto stabilito al punto 2) della lettera *a*) dell'art. 12;
c) previa autorizzazione di Mincomes	nei casi diversi da quelli indicati nelle precedenti lettere *a*) e *b*).

Esportazioni con regolamento anticipato (4)

a) d'iniziativa	qualora l'esportazione sia prevista entro 5 anni dalla data del regolamento;
b) previa autorizzazione di Mincomes	negli altri casi.

(1) (2) (3) - Vedi corrispondenti note pag. 19/1.
(4) Vedi nota (4) pag. 19/1.

Importazioni con regolamento posticipato

a) d'iniziativa	qualora il regolamento sia previsto entro 5 anni dalla data dell'importazione;
b) previa autorizzazione di Mincomes	negli altri casi.

N.B. I regolamenti posticipati convenuti nei termini d'iniziativa bancaria non possono essere effettuati prima della scadenza dei termini di adempimento contrattualmente stabiliti (iniziali o prorogati) e ciò anche se i regolamenti avvengono mediante compensazione valutaria, se non previa autorizzazione dell'Ufficio Italiano dei Cambi (Servizio Autorizzazioni).

I regolamenti posticipati convenuti oltre i termini di iniziativa bancaria, non possono essere effettuati prima delle scadenze previste se non previa autorizzazione dell'organo valutario intervenuto.

Gli impegni relativi ad importazioni, anche se assunti con scadenza inferiore ai termini stabiliti, devono essere considerati con scadenza nel giorno previsto quale termine massimo.

Importazioni con regolamento anticipato (1)

a) d'iniziativa	qualora il regolamento sia previsto per almeno il 90% entro i 120 gg. (o i quattro mesi solari) che precedono la data dell'importazione e per il residuo 10% entro i 360 giorni (o i dodici mesi solari) che precedono la predetta data;
b) previo esame della documentazione da parte dell'Ufficio	*i)* qualora l'importazione sia prevista oltre 120 gg. (o quattro mesi solari) e fino a 360 gg. (o dodici mesi solari) dalla data del regolamento; *ii)* nei rapporti con residenti in Paesi CEE ed assimilati, indipendentemente dal Paese di origine della merce, qualora l'importazione sia prevista oltre i termini d'iniziativa delle banche ed entro cinque anni dalla data del regolamento;
c) previa autorizzazione dell'Ufficio	nei rapporti con i residenti negli altri Paesi OCSE, indipendentemente dal Paese di origine delle merci, qualora l'importazione sia prevista oltre 360 giorni (o dodici mesi solari) e fino a 5 anni dalla data del regolamento e non superi 5 miliardi di lire;
d) previa autorizzazione di Mincomes	negli altri casi.

2) REGOLAMENTI DI PRESTAZIONI DI SERVIZI, salvo quanto previsto al successivo punto 3).

(1) Vedi nota (4) pag. 19/1.

INTROITI

Regolamenti posticipati

a) d'iniziativa — qualora risultino rispettati i termini e le condizioni stabilite per tali operazioni rispettivamente ai punti 1 e 2 nella lettera *a*) dell'art. 12 del D.M. 12-3-1981, a seconda che i contratti siano stipulati con soggetti residenti in Paesi CEE ed assimilati e negli altri Paesi OCSE ovvero in Paesi diversi.

Nel caso di contratti con residenti in Paesi CEE e assimilati e negli altri Paesi OCSE:

— se la dilazione accordata al non residente è inferiore a 360 giorni (o 12 mesi solari), il relativo impegno si intende assunto con scadenza correlata al 360° giorno (o 12° mese solare) qualunque sia la data fissata in contratto;

— se la dilazione è superiore a 360 giorni (o dodici mesi solari), il credito deve essere riscosso entro il termine (iniziale o prorogato) fissato contrattualmente rilevabile da idonea documentazione; nel caso di regolamenti rateizzati, alle rate che scadono nei primi 360 giorni (o 12 mesi solari) si applica quanto disposto al precedente alinea.

Nel caso di contratti con residenti in paesi diversi da quelli OCSE, gli impegni si intenno assunti con scadenza correlata alla fine del periodo rimesso all'iniziativa bancaria (360 giorni o 12 mesi solari), qualunque sia la data prevista in contratto.

In ogni caso, qualora l'introito si realizzi con ritardo rispetto alle scadenze come sopra stabilite per l'assolvimento dell'impegno, le banche danno corso alla sistemazione dei relativi importi a favore degli operatori residenti, segnalando tale circostanza all'Ufficio (Servizio Ispettorato).

b) previa autorizzazione dell'Ufficio — qualora i contratti siano stipulati con soggetti residenti in Paesi diversi da quelli CEE ed assimilati e dagli altri Paesi OCSE, il relativo regolamento sia previsto oltre 360 giorni e fino a 5 anni dalla data della prestazione e il valore di questa non superi i 5 miliardi di lire, fatto salvo quanto stabilito al punto 2) della lettera *a*) dell'art. 12;

c) previa autorizzazione di Mincomes — nei casi diversi da quelli indicati nelle precedenti lettere *a*) e *b*).

Regolamenti anticipati (1)

a) d'iniziativa — qualora il regolamento avvenga entro i 5 anni che precedono la data della prestazione del servizio;

b) previa autorizzazione dell'Ufficio — negli altri casi.

ESBORSI

Regolamenti posticipati

a) d'iniziativa — qualora il regolamento avvenga entro 5 anni dalla data della prestazione del servizio;

b) previa autorizzazione di Mincomes — negli altri casi.

(1) Vedi nota (4) pag. 19/1.

I regolamenti posticipati convenuti nei termini di iniziativa bancaria non possono essere effettuati prima della scadenza dei termini di adempimento contrattualmente stabiliti (iniziali o prorogati) e ciò anche se i regolamenti avvengono mediante compensazione valutaria, se non previa autorizzazione dell'Ufficio Italiano dei Cambi (Servizio Autorizzazioni).

I regolamenti posticipati convenuti oltre i termini di iniziativa bancaria, non possono essere effettuati prima della scadenze previste se non previa autorizzazione dell'Organo valutario intervenuto.

Regolamenti anticipati (1)

a) d'iniziativa	qualora il regolamento avvenga per almeno il 90% entro i 120 giorni (o i quattro mesi solari) che precedono la data della prestazione del servizio e per il residuo 10% entro i 360 giorni (o i dodici mesi solari) che precedono la predetta data;
b) previo esame della documentazione da parte dell'Ufficio	*i)* qualora il regolamento avvenga oltre i 120 giorni (o i quattro mesi solari) e fino ai 360 giorni (o ai dodici mesi solari) che precedono la data della prestazione del servizio; *ii)* nei rapporti con residenti in Paesi CEE ed assimilati, qualora il regolamento avvenga oltre i 360 giorni (o i dodici mesi solari) e fino ai 5 anni che precedono la data della prestazione del servizio;
c) previa autorizzazione dell'Ufficio	soltanto nei rapporti con residenti negli altri Paesi OCSE, qualora il regolamento avvenga oltre i 360 giorni (o i dodici mesi solari) e fino ai 5 anni che precedono la data della prestazione del servizio e questo non superi il valore di Lit. 5 miliardi;
d) previa autorizzazione di Mincomes	negli altri casi.

* * *

Per i regolamenti posticipati soggetti ad autorizzazione di Mincomes o dell'Ufficio Italiano dei Cambi ovvero sottoposti all'esame della documentazione da parte di quest'ultimo, qualora l'operatore non si sia premunito in tempo utile del relativo provvedimento, le banche possono dar corso ugualmente agli introiti o agli esborsi, beninteso nel rispetto delle altre disposizioni vigenti al riguardo, segnalando all'Ufficio Italiano dei Cambi (Servizio Ispettorato) il regolamento oltre i termini.

4) REGOLAMENTI DI OPERAZIONI INVISIBILI CORRENTI DIVERSE DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI (INTROITI ED ESBORSI) ED A FRONTE DI LAVORI ITALIANI ALL'ESTERO (INTROITI)

in via posticipata

d'iniziativa (salvo che per le singole causali non sia diversamente stabilito da particolari disposizioni)	*i)* qualora il regolamento avvenga entro i 360 gg. (o i dodici mesi solari) successivi alla data a partire dalla quale il regolamento stesso si rende eseguibile (tempo di adempimento dell'obbligazione a pagare) in dipendenza della

(1) Vedi nota (4) pag. 19/1.

specifica causale cui inerisce, data che, quando per la natura della causale sia rimessa alla volontà delle parti, deve rientrare negli usi commerciali; solo nei casi di introiti, per lavori italiani all'estero, resta fermo anche quanto stabilito, in via generale, per gli introiti a fronte di esportazioni e servizi, alle lettere *ii)* del punto 2 dell'articolo in riferimento;

ii) oltre i predetti termini, previa segnalazione all'Ufficio (Servizio Ispettorato);

in via anticipata

a) *previa autorizzazione dell'Ufficio* — qualora il regolamento avvenga nei 5 anni che precedono la data di scadenza dell'obbligazione salvo quanto stabilito da particolari disposizioni relative alle singole causali;

b) *previa autorizzazione di Mincomes* — negli altri casi.

11) PROROGHE DEI TERMINI DI REGOLAMENTO

Salvo quanto stabilito ai successivi commi, le proroghe dei termini di regolamento oltre quelli rimessi in facoltà bancaria sono subordinate all'autorizzazione dell'Ufficio Italiano dei Cambi, semprechè la nuova scadenza rientri nei termini di competenza dell'Ufficio stesso secondo quanto stabilito ai precedenti punti e l'operazione sottostante non abbia sin dall'inizio formato oggetto di autorizzazione del Mincomes. In quest'ultimo caso, come pure per proroghe oltre i termini demandati alla competenza dell'Ufficio, le proroghe stesse sono subordinate ad autorizzazione del Ministero del Commercio con l'Estero.

La proroga dei termini di regolamento di contratti di esportazione di merci e delle prestazioni di servizi con residenti in Paesi non aderenti all'OCSE, con pagamento posticipato convenuto non oltre 360 giorni (o 12 mesi solari) dalla data della relativa operazione, quando si riferisca a dilazioni di pagamento che vadano oltre il termine ultimo sopra indicato e comunque non oltre 18 mesi da tale data, può essere accordata di iniziativa bancaria a condizione che l'operazione sia assistita sin dall'inizio da un finanziamento in valuta per una quota non inferiore al 60% del credito ovvero — ove tale circostanza non preesista — contestualmente alla proroga venga acceso un finanziamento in valuta o elevato quello già preesistente, fino alla predetta quota minima.

I termini di regolamento delle esportazioni di merci e delle prestazioni di servizi rese a residenti in Paesi non aderenti all'OCSE, con pagamento posticipato convenuto oltre 360 giorni (o 12 mesi solari) dalla data della relativa operazione, assistite da un finanziamento in valuta nella misura del 50% del valore del credito e con scadenza corrispondente alla dilazione concessa all'estero, possono essere prorogati ad iniziativa bancaria oltre il termine contrattualmente stabilito e, comunque, non oltre i 18 mesi dalla data sopra richiamata a condizione che il predetto finanziamento sia stato erogato, fin dall'inizio, per una quota non inferiore al 60% del credito stesso, ovvero — ove tale circostanza non preesista — venga elevato fino a tale quota, contestualmente alla proroga. »

3) La lettera *b)* delle disposizioni di attuazione dell'art. 14 è modificata come segue:

« *b)* **Finanziamento obbligatorio a fronte di regolamenti posticipati di esportazioni.**

Per quanto riguarda la disciplina dei finanziamenti obbligatori, ferma restando l'osservanza di quanto stabilito in via generale in materia di finanziamenti dalle disposizioni di attuazione dell'art. 8 del Decreto, si precisa quanto segue:

1) OPERAZIONI ASSOGGETTATE

L'obbligo del finanziamento sussiste per le esportazioni in definitiva con regolamento posticipato, fatturate in valuta estera d'importo non inferiore al controvalore di Lit. 5.000.000 (calcolato sulla base dell'ultimo cambio noto), nonchè per quelle di importo anche inferiore qualora rappresentino frazionamento di operazioni di importo superiore al predetto limite. L'obbligo riguarda sia le operazioni con termini rimessi all'iniziativa bancaria sia quelle con termini autorizzati in via particolare e deve essere applicato esclusivamente ai regolamenti posticipati entro 360 giorni (o 12 mesi solari) dalle operazioni doganali e ciò anche quando siano previste quote dilazionate oltre tale termine.

Le esportazioni con regolamento posticipato non assistite da benestare bancario nonchè le esportazioni regolate con disponibilità derivanti da crediti finanziari concessi alle controparti estere non sono assoggettate all'obbligo del finanziamento di cui trattasi.

Ai fini dell'obbligo del finanziamento in valuta, non sono considerate con regolamento posticipato le esportazioni con regolamento a vista contro documenti su banca italiana.

2) ACCENSIONE

Il finanziamento deve essere accordato all'operatore non oltre il rilascio del benestare bancario ovvero, nel caso di esportazioni in conto deposito, non oltre quindici giorni dalla data di emissione della fattura definitiva.

Per le operazioni assistite da benestare di Procedura Speciale il finanziamento deve essere erogato non oltre 30 giorni dalla data della relativa operazione doganale. A tal fine l'operatore interessato deve provvedere a comunicare in tempo utile alla banca che ha consegnato i moduli, ovvero — se diversa — a quella che concede il finanziamento, l'avvenuta operazione doganale. Qualora il finanziamento venga acceso con ritardo rispetto al termine sopra richiamato, la banca dovrà segnalare con Mod. Standard all'Ufficio (Servizio Ispettorato) tale circostanza chiarendo i motivi del ritardo. Nel caso di mancata accensione del finanziamento, la banca segnalerà all'Ufficio (Servizio Ispettorato) con Mod. Standard le singole operazioni poste in essere in violazione delle norme valutarie di cui sopra.

Nel caso di trasformazione in definitiva di temporanee esportazioni, il finanziamento deve essere acceso non oltre l'inizio della procedura di trasformazione in definitiva. A tal fine è fatto carico all'operatore interessato di attivare tale procedura entro 15 giorni decorrenti dalla data di vendita della merce, desumibile, ovviamente, dal contratto di vendita, dalla corrispondenza tra le parti ovvero, in assenza della predetta documentazione, da una dichiarazione all'uopo rilasciata dall'operatore interessato.

I finanziamenti predetti possono essere concessi anche da banca diversa da quella che rilascia il benestare la quale ultima, comunque, ha l'obbligo di accertare — ai fini del rilascio del benestare stesso — l'avvenuta accensione del finanziamento.

Sui benestare bancari emessi a fronte delle esportazioni soggette all'obbligo del finanziamento in valuta deve essere attestata, a cura delle banche, l'avvenuta concessione del finanziamento con l'indicazione dell'importo in valuta e della data di erogazione.

La valuta del finanziamento può essere trasformata in altre valute estere durante tutto il periodo di validità dello stesso finanziamento.

3) DURATA

Il finanziamento non può avere durata inferiore alla dilazione concessa al non residente, nell'ambito di 360 giorni (o 12 mesi solari) ai sensi di quanto precisato al precedente punto 1.

Alle banche abilitate è consentito di correlare, sin dall'accensione, la durata del finanziamento al termine massimo in ipotesi previsto per l'estinzione dello stesso in caso di mancato introito al successivo punto 4.

4) ESTINZIONE

Il finanziamento deve essere estinto con la valuta introitata dall'estero.

Nel caso di mancato introito — ove beninteso non si addivenga alla proroga dei termini della sottostante operazione secondo le modalità stabilite al punto 11) sub A) delle disposizioni di attuazione dell'art. 12 — le banche abilitate — salvo quanto in appresso precisato — devono prorogare il finanziamento fino alla data prevista per l'invio della segnalazione di inadempienza. Contestualmente all'inoltro di tale segnalazione, il finanziamento deve essere estinto anche mediante acquisto di valuta sul mercato dei conti valutari.

Qualora le banche non intendano prorogare il finanziamento fino alla scadenza ultima sopra indicata, l'estinzione dello stesso è consentita d'iniziativa, anche con ricorso al mercato dei conti valutari, allorchè le banche abbiano tratto il convincimento che il mancato introito alla scadenza convenuta tra banca ed operatore per l'estinzione del finanziamento sia ascrivibile esclusivamente ad inadempienza dell'estero e non invece ad un consensuale slittamento dei termini di regolamento inizialmente convenuti. In quest'ultimo caso ed in ogni eventuale altra ipotesi in cui, pur non verificandosi la condizione richiesta per l'estinzione d'iniziativa del finanziamento obbligatorio la banca — sempre in caso di mancato introito alla scadenza inizialmente convenuta — ritenga, tuttavia, di non poterlo prorogare, deve subordinarne l'estinzione alla preventiva autorizzazione UIC, specificando le motivazioni che non consigliano la proroga.

5) DISPOSIZIONI PARTICOLARI

E' consentita ad iniziativa bancaria l'estinzione con ricorso al mercato dei conti valutari del finanziamento obbligatorio allorchè il regolamento dell'impegno dell'esportatore avvenga a mezzo compensazione valutaria, osservate, ovviamente, le disposizioni che disciplinano tale forma di regolamento ed in particolare il rispetto della scadenza dei termini di adempimento contrattualmente stabiliti per la partita a debito.

Nel caso di introiti parziali a fronte dell'operazione finanziata, l'estinzione del finanziamento deve essere eseguita pro-quota tenendo conto dell'aliquota del finanziamento e destinando il residuo all'offerta in cessione ai sensi delle disposizioni valutarie vigenti.

Qualora l'esportazione a fronte della quale è stato acceso il finanziamento obbligatorio non abbia avuto luogo, le banche possono procedere d'iniziativa all'estinzione del finanziamento stesso, anche mediante acquisto di valuta sul mercato:

— previa restituzione da parte degli operatori degli esemplari 1, 2 e 3 del Modulo A Esport inutilizzato sul piano doganale. In tal caso le banche devono segnalare contestualmente all'Ufficio Italiano dei Cambi (Servizio Elaborazioni Statistiche) la circostanza, specificandone i motivi;
— previo esame di documentazione da cui risulti lo scioglimento del contratto e l'annullamento da parte della competente dogana del Modulo valutario scaricato e della relativa bolletta doganale, nel caso in cui l'esportazione non abbia luogo in data successiva alla emissione della bolletta doganale.

Nel caso di operazioni commerciali regolate a mezzo assegni negoziati « salvo buon fine » il cui impegno valutario sia stato successivamente ripristinato a seguito della restituzione del titolo ritornato insoluto, le banche non sono tenute ad accendere un nuovo finanziamento, fermo restando per esse l'obbligo di effettuare le segnalazioni di inadempienza alle scadenze stabilite dalle disposizioni valutarie vigenti. »

4) Gli importi di Lit. 2.500.000 di cui alle disposizioni di attuazione dell'articolo 61 sono elevati a Lit. 5.000.000.

5) Le disposizioni di attuazione della causale 72 sono modificate come segue:

« CAUSALE 72 - **Contratti a termine su merci presso borse estere e relative liquidazioni.**

ESBORSI

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

I contratti a termine di cui alla causale in riferimento possono essere stipulati, per le merci di seguito elencate, dalle imprese che lavorano o utilizzano le merci stesse (imprese industriali) ovvero che ne fanno commercio (imprese commerciali), con esclusione, per queste ultime, della facoltà di stipulare contratti a termine aventi per oggetto lana e cotone, che sono consentiti esclusivamente alle imprese industriali:

— metalli non ferrosi (rame, stagno, piombo, zinco, nichelio, alluminio, argento, palladio e platino),
— cacao,
— lana e cotone,
— semi oleosi, relativi olii e farine, frutti oleosi, alimenti zootecnici derivati,
— cereali (grano duro, grano tenero, mais, orzo e avena),
— caffè crudo,
— gomma naturale,
— gasolio.

I predetti contratti a termine devono essere stipulati al solo scopo di coprirsi contro i rischi derivanti dalla fluttuazione dei prezzi delle merci, con l'osservanza dei regolamenti ed usi vigenti nelle borse estere, nonchè delle particolari disposizioni valutarie prescritte per ciascun settore merceologico.

Le autorizzazioni per derogare alla disciplina dei contratti a termine rimessi all'iniziativa bancaria, ovvero per concludere contratti a termine su merci diverse da quelle sopra elencate sono rilasciate dall'UIC (Servizio Operazioni in Cambi).

A) Operazioni a termine su metalli non ferrosi

1) Le operazioni a termine devono essere trattate esclusivamente presso le seguenti borse estere:

— London Metal Exchange - Londra e Commodity Exchange Inc. - New York per rame, stagno, piombo, zinco, nichelio e argento;
— New York Mercantile Exchange per palladio e platino;
— London Metal Exchange per alluminio;

nonchè limitatamente all'argento presso i:

— « Bullion Brokers » di Londra: Mocatta & Goldsmid Limited; Sharps, Pixley Limited; Samuel Montagu & Co. Limited.

2) Il quantitativo di merce entro il quale l'impresa può operare deve corrispondere alla capacità operativa degli impianti, tenuto anche conto dei quantitativi effettivamente lavorati ovvero dei quantitativi commercializzati negli anni precedenti.

B) Operazioni a termine sul cacao

1) Le operazioni a termine devono essere trattate esclusivamente presso le borse di Londra, di Parigi e di New York;

2) per le imprese industriali la facoltà di operare a termine è limitata ad un quantitativo di merce corrispondente alla capacità produttiva degli impianti, tenuto conto dei quantitativi effettivamente lavorati negli anni precedenti;

3) per le imprese commerciali la facoltà di operare a termine è limitata alla copertura dei quantitativi destinati alla lavorazione interna tenendo per base le importazioni di cacao effettuate negli anni precedenti nonchè le ordinazioni per l'anno in esame.

C) Operazioni a termine su lana e cotone

1) Le operazioni a termine devono essere trattate esclusivamente presso le borse di Londra, Anversa, Roubaix-Tourcoing, New York e Sidney per le lane e sul mercato di New York e di Londra-Liverpool per il cotone;

2) la facoltà di operare a termine è limitata alle imprese che gestiscono stabilimenti di filatura e di tessitura ed il quantitativo di merce entro il quale ciascuna impresa può operare è fissato in una quantità corrispondente ad un quarto del consumo per ogni unità produttiva (fuso per filatura e telaio per tessitura) accertato in misura media e forfettaria dalle Associazioni di categoria e comunicato all'Ufficio.

D) Operazioni a termine sui semi oleosi, relativi olii e farine, frutti oleosi, alimenti zootecnici derivati

1) Le operazioni a termine devono essere trattate esclusivamente presso le borse di Chicago e di Rotterdam;

2) la facoltà di operare a termine è riservata:
- alle imprese industriali spremitrici di semi oleosi e alle imprese produttrici di alimenti zootecnici, per i semi oleosi, olii e farina di estrazione;
- alle imprese industriali raffinatrici di olii da semi e da frutti oleosi grezzi, per gli olii da semi o da frutti oleosi;
- alle imprese commerciali del settore cerealicolo per i semi oleosi e farina di estrazione;

3) il quantitativo di merce entro il quale si può operare a termine è fissato, per le imprese industriali, in una quantità corrispondente alla capacità operativa degli impianti, tenuto conto dei quantitativi effettivamente importati e lavorati negli anni precedenti, mentre per le imprese commerciali è limitato alla copertura dei quantitativi destinati alla lavorazione interna tenendo per base le importazioni effettuate negli anni precedenti nonchè le ordinazioni in corso o ragionevolmente previste per l'anno in esame.

E) Operazioni a termine sui cereali (grano duro, grano tenero, mais, orzo e avena)

1) Le operazioni a termine possono essere trattate:
- per il grano duro presso le borse di Chicago, Londra e Minneapolis;
- per il grano tenero presso le borse di Chicago, Londra, Kansas City e Minneapolis;
- per il mais, l'orzo e l'avena presso le borse di Chicago e Londra;

2) la facoltà di operare è riservata alle imprese industriali e commerciali limitatamente alla copertura dei quantitativi destinati al consumo interno;

3) il quantitativo di merce entro il quale l'impresa può operare a termine è fissato in una quantità corrispondente alle importazioni di cereali effettuate negli anni precedenti nonchè alle ordinazioni in corso o ragionevolmente previste per l'anno in esame.

F) Operazioni a termine sul caffè crudo

1) Le operazioni a termine devono essere esclusivamente trattate presso le borse di New York, di Londra e di Parigi/Le Havre;

2) la facoltà di operare a termine è riservata alle imprese commerciali e industriali, limitatamente alla copertura dei quantitativi destinati al consumo interno;

3) il quantitativo di merce entro il quale l'impresa può operare a termine è fissato in una quantità corrispondente alle importazioni di caffè crudo effettuate negli anni precedenti nonchè alle ordinazioni in corso o ragionevolmente previste per l'anno in esame.

G) Operazioni a termine su gomma naturale

1) Le operazioni a termine devono essere esclusivamente trattate presso la London Rubber Terminal Market;

2) per le imprese industriali la facoltà di operare a termine è riservata alle aziende del settore per un quantitativo corrispondente alla capacità operativa degli impianti tenendo per base le quantità effettivamente importate e lavorate negli anni precedenti nonchè le ordinazioni in corso o ragionevolmente previste per l'anno in esame;

3) per le imprese commerciali la facoltà di operare a termine è limitata alla copertura dei quantitativi destinati alla lavorazione interna tenendo per base le importazioni effettuate negli anni precedenti nonchè le ordinazioni in corso o ragionevolmente previste per l'anno in esame.

H) Operazioni a termine su gasolio

1) Le operazioni a termine devono essere esclusivamente trattate presso la borsa di Londra (International Petroleum Exchange of London Limited - IPE);

2) la facoltà di operare a termine è riservata a imprese che svolgono attività di produzione, raffinazione e compravendita di greggio.

I) NORME COMUNI A TUTTE LE OPERAZIONI A TERMINE

I contratti a termine su merci non devono rappresentare affari di speculazione, ma di assicurazione contro i rischi di mercato che possono insorgere nella gestione aziendale delle imprese in connessione all'acquisto, alla vendita, alla lavorazione o al deposito a scorta di una equivalente partita di merce oggetto della contrattazione a termine.

La possibilità di effettuare contrattazioni a termine su merci presso borse estere riguarda esclusivamente l'aspetto valutario delle operazioni e non può in alcun caso essere considerata come diritto precostituito all'ottenimento di eventuali licenze di importazione o di esportazione qualora si intenda provvedere al materiale trasferimento della merce oggetto della contrattazione a termine.

Tutte le operazioni relative ai contratti a termine su ciascuna merce, concluse in ogni anno solare, devono essere seguite, in ogni loro fase, dalla banca abilitata prescelta dall'operatore all'inizio dell'anno.

L'operatore che intenda effettuare operazioni a termine su merci deve fornire alla banca prescelta per ciascuna merce — entro il 31 gennaio di ogni anno o comunque all'atto della prima richiesta di intervento — ogni elemento utile di valutazione circa la capacità produttiva degli impianti e deve dichiarare le scorte di materia prima costituite nonchè i quantitativi di merce effettivamente lavorati e commercializzati nell'anno precedente, attenendosi al fac-simile di cui all'allegato

n. 1. Copia di tale dichiarazione deve essere immediatamente trasmessa all'Ufficio Italiano dei Cambi (Servizio Operazioni in Cambi) a cura della banca abilitata.

I depositi e le eventuali integrazioni previsti dai regolamenti ed usi delle borse estere a garanzia dell'esecuzione dei contratti devono essere effettuati per il tramite della banca prescelta ed i relativi esborsi valutari devono essere eseguiti nel rispetto delle vigenti disposizioni. Tali esborsi possono essere eseguiti anche con disponibilità derivanti da finanziamenti in valuta concessi all'operatore dalla banca; l'estinzione di tali finanziamenti deve aver luogo alla data di regolamento del saldo finale riveniente dalla chiusura delle operazioni di borsa a fronte delle quali sono stati costituiti i depositi stessi. Ove possibile, i depositi devono essere sostituiti da fidejussioni bancarie che la banca prescelta deve rilasciare nel rispetto delle vigenti disposizioni e con validità corrispondente alla durata dei contratti a garanzia dei quali vengono rilasciate.

Qualora se ne presenti la necessità ed ove gli usi o i regolamenti di borsa lo consentano:

— i depositi possono essere costituiti ovvero le fidejussioni possono essere prestate, oltre che a garanzia dei singoli contratti, anche per importi globali riferibili al complesso delle posizioni in essere con il broker onde evitare la costituzione/l'emissione di un elevato numero di depositi/fidejussioni;
— gli operatori possono dare istruzioni al broker di investire, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato estero, le somme versate per la costituzione del deposito cauzionale.

In ogni caso i depositi e/o le fidejussioni non devono essere costituiti e/o rilasciate a copertura del pagamento delle merci previste nei contratti, ma esclusivamente del regolamento del saldo finale riveniente dalla chiusura delle operazioni di borsa.

Gli esborsi valutari inerenti a provvigioni, commissioni e spese accessorie devono essere eseguiti nel rispetto delle vigenti disposizioni.

L'operatore deve tempestivamente comunicare alla banca prescelta ciascuna operazione a termine posta in essere nonchè la relativa chiusura, fornendo gli estremi del contratto (data, numero del contratto, nominativo del broker estero, qualità e quantità della merce acquistata o venduta, prezzo, termine di consegna, ecc.) ed ogni altro dato utile per il conteggio finale delle differenze attive o passive che siano derivate dalla chiusura della stessa operazione. Tale adempimento può essere assolto dall'operatore anche mediante l'invio mensile alla banca di un rendiconto riepilogativo contenente tutte le informazioni richieste, qualora il numero delle operazioni poste in essere giustifichi tale facilitazione.

Il pagamento delle differenze (attive o passive) risultanti dalla chiusura dei singoli contratti deve essere effettuato, in contropartita con il mercato dei conti valutari, secondo gli usi e i regolamenti della borsa merci prescelta e comunque osservati i termini di regolamento previsti dalle vigenti disposizioni. E' data, tuttavia, facoltà all'operatore residente di conguagliare periodicamente, ma comunque per un periodo non superiore ai 90 giorni, i saldi attivi o passivi maturati per singoli contratti con uno stesso broker; gli eventuali saldi (attivi o passivi) risultanti dai conguagli, come sopra determinati, devono essere immediatamente regolati.

L'operatore deve inviare trimestralmente alla banca prescelta un rendiconto rilasciato dal broker che evidenzi tutti i contratti posti in essere, con l'indicazione dei rispettivi depositi versati a garanzia, dei relativi eventuali interessi riconosciuti dal broker, nonchè dei saldi rivenienti dalla chiusura totale o parziale dei contratti medesimi, accompagnato da una dichiarazione con la quale l'operatore stesso assume diretta responsabilità circa la veridicità di quanto risulta dal predetto rendiconto. Copia di tale documentazione deve essere immediatamente trasmessa all'Ufficio (Servizio Operazioni in Cambi).

Entro il 31 gennaio di ogni anno la banca deve far pervenire all'Ufficio (Servizio Operazioni in Cambi) — in relazione ai contratti a termine su merci posti in essere da ciascun operatore — una

situazione riferita all'anno precedente degli esborsi ed introiti eseguiti a qualsiasi titolo delle fidejussioni prestate e delle differenze attive e passive accertate, attenendosi al fac-simile di cui all'allegato n. 2.

Nel caso in cui l'operazione a termine si concluda con l'importazione o l'esportazione della merce la banca prescelta dall'operatore dovrà fornire all'Ufficio Italiano dei Cambi (Servizio Operazioni in Cambi), con Modulo Standard barrato, gli estremi del relativo benestare all'importazione o all'esportazione allegando fotocopia della bolla doganale.

I contratti a termine stipulati al solo scopo di prorogare nel tempo posizioni a termine precedentemente acquisite, e che siano quindi inerenti ad una medesima operazione effettuata sul mercato del fisico, devono essere evidenziati nella documentazione trimestrale che viene trasmessa all'Ufficio (Servizio Operazioni in Cambi) con riferimento alle operazioni a termine prorogate.

* * *

Le nuove disposizioni relative alle operazioni a termine su merci effettuate presso borse estere entrano in vigore il 15 luglio 1984. La dichiarazione di cui all'allegato 1, per l'anno corrente, dovrà essere rilasciata entro il 15 settembre 1984, o al momento del primo intervento richiesto alla banca prescelta, e dovrà indicare le scorte detenute alla data del 31 dicembre 1983, nonchè l'ammontare di merce lavorata, acquistata, importata, venduta ed esportata nel 1983. La prima segnalazione sulle operazioni effettuate da ciascun cliente, che le banche dovranno inviare entro il 31 gennaio 1985, dovrà riportare solamente i dati relativi alle operazioni effettuate tra il 15 luglio e il 31 dicembre 1984.

Si precisa che tale segnalazione dovrà tener conto anche di tutte le operazioni effettuate dopo il 15 luglio 1984, anche quando esse siano state autorizzate in via particolare dall'Ufficio in base alle disposizioni contenute nella Circolare UIC n. 2 del 31 agosto 1981. Parimenti la suddetta dichiarazione dovrà essere rilasciata anche se le operazioni da effettuare siano state autorizzate in via particolare dall'Ufficio. »

Allegato n. 1

CONTRATTO A TERMINE SU MERCI

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DOVUTA ALLA BANCA PRESCELTA DALLA DITTA CHE INTENDA EFFETTUARE OPERAZIONI A TERMINE SU MERCI PRESSO LE BORSE ESTERE

(da inoltrare alla Banca prescelta entro il 31 gennaio di ogni anno o comunque all'atto della prima richiesta di intervento)

ALLA BANCA ....

La sottoscritta ....

con sede in .... via ....

operante nel settore industriale/commerciale del ....

comunica che nel corso dell'anno .... intende effettuare operazioni a termine sul .... presso le Borse estere consentite, avvalendosi di codesta Banca per tutti gli adempimenti previsti.

A tal fine

DICHIARA

1) di esplicare la propria attività negli stabilimenti di .... con attrezzature adeguate alla lavorazione di circa tonn. .... di .... annue (solo per le imprese industriali);

2) di detenere al 31-12-...... scorte pari a circa tonn. ....

3) di aver lavorato nel corso dell'anno .... (anno solare precedente) merce pari a circa tonn. ...., di aver acquistato merce pari a circa tonn. .... di cui tonn. .... importate, e di aver venduto merce pari a circa tonn. .... di cui tonn. .... esportate.

Dichiara sotto la propria responsabilità che i contratti a termine che stipulerà non rappresenteranno affare di speculazione, ma di assicurazione contro i rischi di mercato che potranno insorgere nella propria gestione aziendale in connessione con l'acquisto, la vendita, la lavorazione o il deposito a scorta di un'equivalente partita di ....

Assicura infine di tener presente che la possibilità di operare a termine non può essere considerata come diritto precostituito all'ottenimento di eventuali licenze di importazione o di esportazione qualora intenda provvedere al materiale trasferimento della merce oggetto della contrattazione a termine.

(firma del Rappresentante Legale)

(copia della presente dichiarazione deve essere trasmessa all'UIC)

Allegato n. 2

CONTRATTO A TERMINE SU MERCI

MODULO DI SEGNALAZIONE ANNUALE DEGLI ESBORSI E DEGLI INTROITI VALUTARI NONCHE' DELLE DIFFERENZE ACCERTATE DA REGOLARE, DEI DEPOSITI E DELLE FIDEIUSSIONI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
Servizio Operazioni in Cambi

BANCA ....

....

DITTA

Merce ....

....

Situazione relativa all'anno ....

A) ESBORSI VALUTARI :

— costituzione di depositi a garanzia e per escussione di fideiussioni (valuta)

— differenze passive »

— provvigioni, commissioni e spese accessorie » ....

B) INTROITI VALUTARI :

— restituzione di depositi a garanzia (valuta)

— differenze attive »

C) DIFFERENZE ACCERTATE DA REGOLARE ALLA DATA DEL 31-12-..........

— Attive (valuta)

— Passive »

D) DEPOSITI COSTITUITI A GARANZIA ED IN ESSERE AL 31-12-.......... (valuta)

E) FIDEIUSSIONI RILASCIATE A GARANZIA ED IN ESSERE AL 31-12-.......... (valuta) ....

6) Il punto 1) delle disposizioni di attuazione della causale 104 a) viene così modificato:

« 1) L'acquisto dei titoli di che trattasi deve essere effettuato a fermo, con regolamento in contanti o a termine secondo le norme vigenti nelle rispettive borse di contrattazione. L'acquisto di titoli destinati, nell'ambito di piani di risparmio (o investimento) predisposti dalla casa madre, a propri dipendenti o a dipendenti delle società del Gruppo, deve aver luogo secondo le condizioni e le modalità fissate in tali piani. »

7) Il punto 2) delle disposizioni di attuazione della causale 112 è così modificato:

« 2) Per l'effettuazione dei depositi di che trattasi valgono le disposizioni di attuazione di cui alla causale 72. »

IL DIRETTORE
G. Monterastelli

(4020)

CIRCOLARE 10 luglio 1984, n. **2/12.**

Disposizioni valutarie relative ad operazioni commerciali.

Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero le disposizioni di cui alla circolare n. 2 « Disposizioni valutarie relative ad operazioni commerciali » del 31 agosto 1981 - capitolo II - paragrafo II - lettera *B*) « Esportazioni franco valuta » - punto *a*) « non comprese nella Tabella Esport » sono così modificate:

Vengono inserite, come comma (*ii*), le seguenti disposizioni:

« (*ii*) senza limiti di importo se trattasi di generi alimentari destinati all'assistenza a popolazioni colpite da calamità naturali ed altre situazioni di emergenza, da esportare da parte di operatori aggiudicatari di gare espletate dall'AIMA e dall'Enterisi.

Mod. A/Esport RA rilasciato dalla Rappresentanza dell'Ufficio territorialmente competente rispetto alla residenza dell'operatore aggiudicatario, sulla base di idonea documentazione giustificativa (bando di gara, aggiudicazione, certificato eventualmente richiesto) ».

Conseguentemente le disposizioni già indicate sub (*ii*) saranno ora contraddistinte da (*iii*).

Il direttore: MONTERASTELLI

(4021)

CIRCOLARE 12 luglio 1984, n. **2/13.**

Disposizioni relative ad operazioni commerciali.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 29 giugno 1984 recante modifiche al decreto ministeriale 12 marzo 1981 e relative norme di attuazione di cui alla circolare UIC 1/17, su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero si comunicano le seguenti variazioni alla circolare n. 2 del 31 agosto 1981:

1. Sono soppresse, in quanto recepite dal predetto decreto ministeriale, le disposizioni contenute nel capitolo I, paragrafo 11, lettera *A*), terzo comma; le disposizioni del capitolo I, paragrafo 11, lettera *G*); le disposizioni del capitolo VI, paragrafo 12.

2. Le disposizioni di cui al capitolo I, paragrafo 13, secondo comma, sono così modificate:

« Il controllo circa gli adempimenti assunti dagli operatori è effettuato il giorno successivo al termine massimo previsto per iniziativa bancaria ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 ».

Il direttore: MONTERASTELLI

(4022)

CONCORSI ED ESAMI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Proroga del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di funzionario con mansioni di analista presso il centro elaborazione dati alla qualifica iniziale di referendario parlamentare.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 26 giugno 1984, n. 5698, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di funzionario con mansioni di analista presso il centro elaborazione dati alla qualifica iniziale di referendario parlamentare con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal regolamento interno degli uffici e del personale del Senato della Repubblica;
Su proposta del Segretario generale;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso è prorogato al 30 settembre 1984.

Roma, addì 31 luglio 1984

Il Presidente: COSSIGA

Il Segretario generale: GIFUNI

(4084)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università « G. D'Annunzio » di Chieti.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università « G. D'Annunzio » di Chieti, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 4, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, si svolgeranno presso la sede della facoltà, viale Crucioli, Teramo, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 settembre 1984, ore 9;
seconda prova scritta: 11 settembre 1984, ore 9.

(4053)

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle Università italiane.

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami per la attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle Università italiane, indetto con decreto ministeriale 24 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 29 novembre 1983, si svolgerà nel giorno sottoindicato per il settore disciplinare cui appartengono le seguenti scuole di specializzazione:

Settore 3 - MEDICINA E CHIRURGIA (Diagnostico generale e specialistico ed epidemiologico):
analisi chimico-cliniche;
anatomia patologica;
anatomia ed istologia patologica;
anatomia ed istologia patologica e tecniche di laboratorio;
biologia clinica;
biochimica e chimica clinica;
criminologia clinica;
chimica applicata all'igiene;
citogenetica umana;
genetica medica;
igiene;
igiene medicina preventiva;
immunoematologia;
igiene e medicina navale;
medicina legale e delle assicurazioni;
medicina nucleare;
microbiologia;
medici laboratoristi;
oncologia;
oncologia clinica;
patologia generale;
parassitologia medica;
radiologia (radiodiagnostica, radioterapia oncologica, radiologia diagnostica, radiologia e radioterapia);
statistica medica;
semeiotica e diagnostica di laboratorio;
sicurezza sociale e organizzazione sanitaria;
tecnologie biomediche;
tossicologia forense;
virologia.

Convocazione: giorno 18 settembre 1984 alle ore 8,30 presso l'istituto di patologia generale - Policlinico Umberto I, viale Regina Elena 324 - Roma.

(4054)

Avviso di rettifica al comunicato concernente il concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Bari. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 182 del 4 luglio 1984).

A parziale rettifica del comunicato citato in epigrafe, riguardante il posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) vacante presso l'istituto di diritto privato della facoltà di economia e commercio dell'Università di Bari, dove è scritto: « Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in economia e commercio », deve intendersi: « Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in economia e commercio, *diploma di laurea in giurisprudenza* ».

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università di Bari.

(4052)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero (area funzionale di medicina - disciplina: immunoematologia e servizio trasfusionale);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero (area funzionale di medicina - disciplina: radiologia diagnostica).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Gallarate (Varese).

(4056)

REGIONE LAZIO

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Roma

Con deliberazione della giunta regionale 17 aprile 1984, n. 1926, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione nella provincia di Roma:

Sedi urbane:

comune di Anzio: VI sede;

comune di Guidonia: IX, XII e XIII sede;

comune di Monterotondo: VII sede;

comune di Tivoli: XII sede.

Sedi rurali:

comune di Riofreddo: sede unica.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all'assessorato alla sanità della regione Lazio - Via C. Colombo, 212, Roma, entro e non oltre il 24 settembre 1984.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo la scadenza del termine, salvo che le stesse non siano state inviate in tempo utile tramite ufficio postale, nel qual caso farà fede la data del timbro postale indicante il giorno dell'avvenuta spedizione.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso, pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma n. 58 del 20 luglio 1984 presso l'assessorato alla sanità, via C. Colombo, 212, Roma, o presso ciascuno dei comuni in cui le sedi farmaceutiche sono messe a concorso.

(4057)

REGIONE TOSCANA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi presso l'unità sanitaria locale n. 1.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi presso l'unità sanitaria locale n. 1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. n. 1 in Fivizzano (Massa Carrara).

(4058)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorso ad un posto di assistente biologo presso il servizio di immunoematologia e centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente biologo presso il servizio di immunoematologia e centro trasfusionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Bergamo.

(4059)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227